

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 14 FEBBRAIO 1952

(82^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Modifiche alla legge 13 marzo 1950, n. 120, recante norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da Enti locali (I.N.A.D.E.L.) » (N. 2061) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 682
GHIDINI	682
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	682
MINIO	683

« Assistenza a favore dei profughi » (N. 2085) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	684
BARACCO, <i>relatore</i>	684 e <i>passim</i>
TERRACINI	686 e <i>passim</i>
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	686
LOCATELLI	699

« Passaggio dei servizi statistici dell'Istituto superiore di sanità all'Istituto centrale di sta-

tistica e provvedimenti conseguenziali » (Numero 2128) :

CANALETTI GAUDENTI, <i>relatore</i>	Pag. 699
SPALLICCI, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	700

« Concessione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta di un contributo straordinario di lire 70 milioni per l'esercizio 1950-51 » (N. 2154) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	701
TERRACINI	702, 705
RICCIO	703
RIZZO Domenico	704, 705
MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	704, 706

« Norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato » (N. 2084) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCIO, <i>relatore</i>	707 e <i>passim</i>
TERRACINI	707 e <i>passim</i>
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	708 e <i>passim</i>
BERGMANN	716

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Allegato, Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Cof-fari, Donati, Fantoni, Fazio, Fedeli, Ghidini, Lepore, Locatelli, Marani, Menotti, Minio, Minoja, Molè Salvatore, Pallastrelli, Raffener, Riccio, Rizzo Domenico, Sinforiani, Terracini, Tupini.

Sono altresì presenti i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevoli Mar-

tino e Lucifredi, ed il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio.

RICCIO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche alla legge 13 marzo 1950, n. 120, recante norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali (I.N.A.D.E.L.)** » (Numero 2061) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 31 marzo 1950, n. 120, recante norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali (I.N.A.D.E.L.) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge contiene delle modifiche alla legge 13 marzo 1950, n. 120, concernente norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti da enti locali. Le modifiche riguardano il primo comma dell'articolo 7 e l'articolo 15 della legge 13 marzo 1950.

Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 7, concernente i ricorsi contro i provvedimenti relativi a prestazioni sanitarie da parte dell'I.N.A.D.E.L., si è stabilito in 90 giorni il termine per la decisione, da parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, sui ricorsi.

Per quanto riguarda invece l'articolo 15, esso è stato modificato nel senso che si è previsto l'abbuono della maggiorazione dei contributi arretrati fissando al 1° gennaio 1950 la decorrenza dei relativi pagamenti nei confronti del personale iscritto e degli Enti locali, e si è data la facoltà di chiedere una più lunga rateizzazione del debito, per i contributi nel biennio 1948-49, versandone i relativi interessi nei confronti degli Enti locali.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1950, n. 120, è sostituito dal seguente:

« Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale assistenza per i dipendenti da Enti locali, concernenti la concessione delle prestazioni sanitarie, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che decide, in via definitiva, nei novanta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La mancata decisione in tale termine importa accettazione del ricorso ».

GHIDINI. Per quali ragioni il termine per la decisione sui ricorsi è stato portato a 90 giorni?

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La variazione è in relazione all'ultimo comma dell'articolo 1, nel quale, dalla Commissione della Camera, si è stabilito che la mancata decisione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto entro il termine indicato importa accettazione del ricorso; questa variazione al principio generale vigente in materia ha portato la necessità di dare all'Amministrazione un termine più ampio per le sue decisioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 1, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 15 della legge 13 marzo 1950, n. 120, è sostituito dal seguente:

« A partire dal 1° gennaio 1950, gli Enti, i cui dipendenti sono iscritti all'I.N.A.D.E.L., sono tenuti a versare all'Istituto un contributo del quattro per cento dello stipendio pensionabile del personale di ruolo e un contributo del quattro per cento di tutti gli emolumenti del personale di ruolo e non di ruolo.

Il primo di tali contributi è destinato alle finalità previdenziali dell'Istituto, mentre il secondo è destinato all'assistenza sanitaria.

Gli Enti si rivarranno sul personale dipendente iscritto in misura pari alla metà dei due contributi dovuti ai sensi del primo comma del presente articolo.

Per il biennio 1948-49, ferma restando per gli iscritti all'Istituto la misura dei contributi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 350, i contributi a carico degli Enti sono stabiliti in misura pari alla metà di quella indicata nel primo comma del presente articolo ».

La differenza fra la dizione dell'articolo 15 della legge 13 marzo 1950 e quella del presente articolo, consiste in questo: mentre l'articolo 15 diceva « ... a versare all'Istituto un altro contributo » nel presente articolo è stata soppressa la parola « altro »; inoltre è stato aggiunto nel presente articolo 2, nei confronti dell'articolo 15, l'ultimo comma.

MINIO. Vorrei chiarire ai colleghi che questo disegno di legge è in gran parte dovuto a una serie di pressioni che sia i dipendenti degli Enti locali, sia gli Enti locali stessi, hanno esercitato in conseguenza delle disposizioni, di cui alla legge che oggi si vuol modificare, per il fatto che con esse veniva attribuita, sia ai Comuni sia ai dipendenti, una serie di contributi retroattivi a partire non dalla data di entrata in vigore della legge, ma dal 1948, creando così una situazione gravosa sia per i dipendenti e in molti casi anche per gli Enti locali, a causa delle notevoli somme arretrate da versare. In dipendenza di tale fatto, è stato presentato l'attuale disegno di legge che introduce delle modifiche per le quali i dipendenti sono dispensati dalle maggiorazioni arretrate per il biennio 1948-1949, e, in conseguenza dell'ultimo comma aggiuntivo dell'articolo 2, verrebbero a pagare soltanto i contributi che pagavano in seguito alla legge precedente. I Comuni continueranno invece a pagare queste maggiorazioni con effetto retroattivo, appunto a partire dal 1948, con l'unico beneficio, previsto dall'articolo 3, per cui per il biennio 1948-1949 è possibile una maggiore dilazione nel pagamento dei contributi a loro carico. Mentre, infatti, con la legge 13 marzo 1950 le rate dovevano essere pagate entro il 31 dicembre 1953, l'articolo 3 dell'attuale disegno di legge protrae al 31 dicembre 1957 la possibilità di

versare le rate, con il pagamento di congrui interessi sulle somme che verranno dilazionate.

Quindi il disegno di legge prevede un beneficio ai dipendenti, ma uno ben minore per gli Enti locali, che sarebbe stato bene dispensare dal pagare le somme arretrate, appunto in considerazione del fatto che molti versano in condizioni difficilissime. Debbo in proposito constatare che da parecchio tempo è tradizione dello Stato italiano di caricare sui Comuni nuove spese con tanta generosità da rimanerne impressionati, spese che non hanno spesso niente a che fare con gli Enti locali. Adesso, per esempio, vi sono le spese del censimento che dovrebbero essere a carico dello Stato, ma che invece in gran parte graveranno sui bilanci dei Comuni. Sarebbe pertanto ora che la famosa disposizione che vale per le finanze dello Stato, per cui non si possono attribuire nuove spese allo Stato senza avere trovati i relativi fondi, valesse anche per i Comuni, nel senso che, tutte le volte che si accollano ai Comuni delle spese, lo Stato li mettesse in grado di trovare i fondi necessari.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In tesi generale, posso convenire con l'onorevole Minio che i Comuni sono molto gravati; bisogna però tener presente in modo particolare che qui non è lo Stato il beneficiario di questi contributi, ma è l'I.N.A.D.E.L., e ciò in relazione alle prestazioni da questo Istituto date agli iscritti. Posso aggiungere che si è anzi venuti incontro alle esigenze degli Enti locali in quanto si è stabilito che i contributi a carico degli stessi sono in misura pari alla metà di quella indicata nel primo comma dell'articolo 2, e che il pagamento degli arretrati può essere rateato fino a tutto il 1957.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 2, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Gli Enti hanno facoltà di versare in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1957 le somme corrispondenti alla maggiorazione dei contributi per la parte a loro carico per il biennio 1948-49 non pagate alla data di pubblicazione

della presente legge. Sulle bimestralità che saranno versate dopo il 31 dicembre 1953 dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura del saggio dei mutui ordinari concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza.

Gli Enti che intendano esercitare la suddetta facoltà dovranno avvertirne l'Istituto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Assistenza a favore dei profughi » (N. 2085)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assistenza a favore dei profughi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Baracco.

BARACCO, *relatore*. Onorevoli colleghi, ai fini di consentire un esame sul progetto di legge con adeguata conoscenza del problema, che ne forma oggetto, ho ritenuto opportuno raccogliere i dati riferentisi al numero dei profughi che attualmente beneficiano delle provvidenze assistenziali e del trattamento di cui usufruiscono. Tre sono, per così dire, le categorie principali dei profughi: quelli ricoverati in campi di raccolta, quelli che ne sono fuori e, infine, i profughi dall'Africa.

Per la prima e la seconda categoria, col 1° marzo 1947, il servizio assistenza profughi fu, dal cessato Ministero dell'assistenza post-bellica, trasferito al Ministero dell'interno.

A tale data esistevano n. 109 campi raccolta con 55.000 profughi

Dal 1° marzo 1947 al 31 dicembre 1951, se ne sono aggiunti altri 50.000, così che oggi essi ammontano complessivamente a 105.000.

Al 31 dicembre 1951, essendo stati nel frattempo soppressi 67 campi, ne residuano tut-

tora 42 con un complesso di 29.000 ricoverati, a cui ne va aggiunto un migliaio circa, costituito in prevalenza dai sinistrati dei bombardamenti che, privi di abitazione, ne hanno trovata una nei campi stessi.

Il numero degli assistiti fuori campo, che beneficiano di sussidio continuativo, assomma a 35.000.

Il numero dei profughi d'Africa assistiti pure con sussidio continuativo è di circa 40.000.

Cosicchè in totale, al 31 dicembre 1951, abbiamo:

profughi assistiti in campi di raccolta, n. 30.000, profughi assistiti fuori campo, numero 35.000, profughi d'Africa assistiti dal Ministero dell'Africa n. 40.000; totale 105.000 unità.

Occorre tenere presente, però, che tali cifre hanno carattere solo di grandissima approssimazione in quanto la popolazione dei profughi è di natura fluida, in conseguenza del fatto che ogni tre mesi si procede ad una rivalutazione delle denunciate condizioni di bisogno, che sono variabili perchè molti profughi hanno trovato occupazioni, altri si sono trasferiti ed hanno lasciato i campi, altri, per contro, ri-piombano nelle condizioni di indigenza, e così via.

Dei 29.000 profughi che figurano tra i ricoverati nei campi di raccolta, circa 22.000 usufruiscono dell'assistenza da oltre 18 mesi e circa 7.000 hanno un periodo di permanenza nel campo di raccolta inferiore a 18 mesi. Quale il trattamento di cui, a norma delle disposizioni vigenti, beneficiano? I ricoverati nei campi di raccolta usufruiscono: a) per il periodo di 18 mesi, dell'alloggio gratuito; b) di un sussidio vittuario in ragione di lire 158 giornaliero per ogni componente la famiglia; c) di assegnazioni saltuarie di indumenti, dell'assistenza sanitaria e farmaceutica e, nei casi di comprovata necessità, di sussidi straordinari complementari. Per i profughi che hanno superato i 18 mesi di permanenza, il sussidio vittuario passa da lire 158 *pro capite* a lire 145 per il capo famiglia e a lire 120 per ogni altro componente. Il trattamento dei profughi fuori campo, stabilito dall'articolo 3 della legge 19 aprile 1948, n. 546, modificato dalla legge 1° agosto 1949, n. 453, è costituito da un sussidio continuativo di lire 145 per il capo fami-

glia e di lire 120 per ogni altro componente. Analogo trattamento è fatto per i profughi di Africa.

Infine, esiste una quarta categoria di profughi che beneficia esclusivamente dell'alloggio gratuito nei campi di raccolta, senza diritto al sussidio e solo in dipendenza all'accertata condizione di mancato bisogno.

Ora, con il disegno di legge in esame, che ha già ottenuto l'approvazione della 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati, il Governo si propone di dare un assetto definitivo ed organico all'angoscioso, difficile e complesso problema dei profughi.

Tre sono gli obiettivi principali a cui il progetto stesso si ispira. Il primo, quello di regolamentare il problema della assistenza, il secondo quello di offrire ai profughi la possibilità di avere una casa, il terzo, infine, quello di facilitare loro la possibilità di trovare un'occupazione.

In ordine al problema dell'assistenza, il disegno di legge, precisato con esattezza quali sono le persone che debbono considerarsi profughi, stabilisce il trattamento assistenziale che deve essere praticato nei loro confronti, e viene apportato un miglioramento al trattamento, ragguagliandolo al sussidio di disoccupazione: e ciò per il capo di famiglia.

Viene poi aumentato da lire 1.000 a lire 5.000 il sussidio che viene corrisposto all'atto del rimpatrio in Italia per ogni persona e familiari a carico, fermo restando il sussidio stesso al capo di famiglia già fissato in lire 12.000.

Inoltre, si concede l'assistenza sanitaria ospitaliera e farmaceutica ai profughi in stato di bisogno.

Infine, ai profughi che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della legge, che si trovino in stato di bisogno e che siano nell'impossibilità di trovarsi un alloggio, è concesso il ricovero nei centri di raccolta, per la durata di mesi 18, oltre ad una razione di viveri giornaliera, in ragione di lire 158 in contanti.

Per quanto riflette il problema dell'alloggio, il disegno di legge dispone che per un quadriennio, a partire dalla sua entrata in vigore, venga riservata ai profughi un'aliquota del 15 per cento sugli alloggi, che gli Istituti autonomi delle case popolari, l'U.N.R.R.A.-Casas e l'I.N.C.I.S. saranno per costruire a far tempo dal 1° gennaio 1952.

Viene poi disposto un piano triennale di costruzione di alloggi in case popolari e popolarissime in numero tale da poter entro il 1954 disporre la soppressione definitiva dei centri di raccolta. A questo scopo viene assicurato un finanziamento di 9 miliardi mediante un'anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti al tasso di interesse del 5,80 per cento; il relativo ammortamento verrebbe effettuato mediante iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un apposito stanziamento per dieci anni. Questi lavori, da eseguirsi a cura del Ministero dei lavori pubblici, debbono essere considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. Vedremo, all'esame dei singoli articoli, a quali condizioni vengono concesse tali abitazioni agli aventi diritto.

In ordine al terzo obiettivo che la legge si prefigge, facilitazione cioè offerta ai profughi di trovare lavoro, si dispone che la iscrizione presso gli uffici provinciali del lavoro avvenga in deroga alle norme vigenti concernenti la condizione di residenza.

In secondo luogo, il disegno di legge stabilisce che le società imprenditrici di opere pubbliche o di lavori pubblici comunque effettuati dallo Stato o da Enti locali, anche se questi parzialmente finanziati, sono tenute ad assumere il cinque per cento della mano d'opera occorrente tra la categoria dei profughi.

In terzo luogo, i profughi che intendono riprendere in qualsiasi Comune la stessa attività artigiana, commerciale, industriale, professionale che esplicavano nel territorio di provenienza hanno diritto alla licenza di esercizio, alla concessione dell'autorizzazione ed all'iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Infine, nell'emigrazione collettiva i profughi hanno titolo preferenziale per essere compresi nella quota di emigrazione nella misura del trenta per cento della quota stessa.

Questo, nelle sue linee essenziali, il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione.

Come già ho riferito, esso, dopo lunga e maturata elaborazione, è stato approvato dalla 1ª Commissione della Camera, con 32 voti favorevoli e due contrari; pur riconoscendo che le ferree ed invalicabili esigenze del bilancio non hanno consentito una sistemazione dei profughi più generosa, quale era nei voti

di tutti, ritengo di dovervi proporre la sua approvazione, che è richiesta da urgenti ed inderogabili necessità di questi nostri fratelli così dolorosamente colpiti dalle vicende belliche.

Debbo infine ricordare che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato che non ha eccezione da muovere per quel che riguarda la parte finanziaria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'assistenza prevista dalla presente legge è concessa, secondo le modalità fissate dai successivi articoli, ai cittadini italiani che si trovino in stato di bisogno e appartengano alle seguenti categorie:

1° profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

2° profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

3° profughi da territori esteri;

4° profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

L'assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo. Sono considerati tali, agli effetti della presente legge, la moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a carico. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico del profugo se già lo erano prima del fatto che determinò la condizione di profugo o lo sono divenute a seguito di tale fatto.

TERRACINI. Non capisco perchè al punto uno di questo articolo non sia citato anche il Dodecanneso, il quale non è compreso nell'elenco dei territori, di cui al n. 2, sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano

Noi sappiamo che sono molte centinaia, forse migliaia, i profughi del Dodecanneso. Qui non si deve trattare di una dimenticanza, e quindi non mi pare nè accettabile nè giusto che questi nostri connazionali vengano esclusi dai benefici di questa legge.

PRESIDENTE. Non mi pare che siano esclusi, perchè dalla formulazione dell'articolo, che al n. 2 recita: « Profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano », si intende che anche sul Dodecanneso è cessata la sovranità dell'Italia.

TERRACINI. Quale era la forma del rapporto politico o amministrativo tra l'Italia e il Dodecanneso? Non era certamente colonia, quindi il Dodecanneso non poteva essere sul piano dell'Eritrea o della Libia o della Somalia; non era sul piano dell'unione personale e quindi non era a parità dell'Etiopia; e non mi pare che i cittadini abitanti nel Dodecanneso fossero cittadini italiani senz'altro, cioè che il Dodecanneso fosse stato annesso all'Italia come territorio italiano.

PRESIDENTE. C'era la sovranità dell'Italia.

TERRACINI. Lo so, ma anche sulla Libia vi era la sovranità italiana. Comunque, pongo il problema: desidererei che fosse chiarito il punto per evitare che domani si possano incontrare degli ostacoli nell'applicazione della legge.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Debbo esprimere il mio ringraziamento al senatore Baracco per la sua completa e diligente relazione. Esprimo la speranza che dopo di essa la Commissione non vorrà apportare variazioni al disegno di legge, anche perchè l'urgenza del provvedimento richiede che sia senz'altro approvato, evitando un ritorno alla Camera dei deputati. D'altra parte la prima Commissione della Camera ha discusso a lungo il progetto in tutti i suoi particolari, apportandovi diversi emendamenti. In via di chiarimento al senatore Terracini devo dire che il Dodecanneso si deve ritenere compreso nel n. 2 dell'articolo 1; una conferma indiretta si detrae anche nell'articolo 2 secondo il quale: « Sono considerati profughi ai sensi del n. 2° dell'articolo precedente coloro che, residenti prima della cessazione dell'esercizio della sovranità italiana in territori sui quali, per effetto del trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico ». Questa appare quindi una ri-

petizione del concetto che i profughi del Dodecanneso sono inclusi nei benefici. Posso assicurare in ogni modo il senatore Terracini che, di fatto, questi profughi usufruiscono di tutte le provvidenze in atto, dato che da parte degli uffici non si fa nessuna discriminazione: ad esempio, alcuni giorni fa si è dato il sussidio di espatrio ad un profugo di Rodi che doveva andare in America, con equiparazione al trattamento fatto agli altri profughi.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1º del precedente articolo, coloro che, già residenti, prima della cessazione dell'esercizio della sovranità italiana, nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia:

a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;

b) trovandosi in Italia, si siano trovati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza, per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni create dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;

c) siano rimpatriati, quali civili, da campi di concentramento o di internamento;

d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra ovvero rimpatriano in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2º dell'articolo precedente, coloro che, residenti prima della cessazione dell'esercizio della sovranità italiana in territori sui quali, per effetto del trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3º dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della

guerra e non abbiano potuto fare ancora ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4º dell'articolo precedente, coloro che abbiano dovuto lasciare, per circostanze dipendenti direttamente dallo stato di guerra, la propria residenza, avendo avuto la casa distrutta ovvero dichiarata inabitabile dall'ufficio del Genio civile, e si trovino in condizioni di non poter fare ritorno alla località in cui risiedevano.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In via di chiarimento devo dire che, per cessazione dall'esercizio della sovranità italiana, si intende cessazione di diritto e non di fatto.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 2 di cui ho dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

A decorrere dal 1º luglio 1951, alle persone appartenenti alle categorie indicate all'articolo 1 e che rimpatriano dopo l'entrata in vigore della presente legge, delle quali sia stato accertato lo stato di bisogno, è concesso un sussidio temporaneo mensile stabilito nella misura giornaliera identica, per il capo famiglia, a quella prevista dalle vigenti disposizioni circa l'indennità ordinaria di disoccupazione. Per ciascun componente a carico il sussidio integrativo è di lire 100 giornaliere.

L'anzidetto sussidio è integrato con la maggiorazione del trattamento assistenziale di cui all'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

Il sussidio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di disoccupazione né con altri di carattere ordinario o continuativo, ma è ammesso il congruaggio quando i sussidi aventi diverso titolo risultino nel loro complesso di misura inferiore.

Qualora il capo famiglia non sia presente nel nucleo familiare a carico, perchè rimasto nei territori indicati ai numeri 1º, 2º e 3º dell'articolo 1, potrà essere considerata tale la

moglie o il congiunto a lui prossimo e di età maggiore.

Se tra i coniugi, entrambi profughi, sia intervenuta sentenza di separazione legale, ciascun coniuge viene assistito come capo famiglia a se stante, tenendo conto dei figli affidati a ciascuno di essi dalla sentenza.

Ove la separazione sia soltanto di fatto, il sussidio spettante ai figli minori verrà corrisposto al coniuge col quale essi convivono.

Se il profugo è soltanto uno dei coniugi separati, il sussidio spetta unicamente al coniuge profugo ed ai figli a suo carico.

La durata massima dei sussidi previsti dal presente articolo non può essere superiore ad un anno, fatta eccezione per i casi di effettivo e comprovato bisogno, quando il profugo abbia raggiunto il 65° anno di età, o sia del tutto inabile a proficuo lavoro e non abbia, nell'una e nell'altra ipotesi, congiunti tenuti per legge al suo mantenimento.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili anche a favore dei profughi che in atto fruiscono del sussidio mensile.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Debbo far notare che il disegno di legge all'articolo 3 fissava la decorrenza dal 1° luglio 1951 in quanto la sua presentazione risaliva a parecchi mesi da tale data.

Dato però che esso ha subito un grande ritardo, dovuto alle lunghe discussioni avanti la Camera, tale termine dovrebbe essere abolito, fissando che l'applicazione della legge avrà inizio dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Nell'intento di accelerare e di evitare il ritorno della legge stessa alla Camera, sarebbe necessario dare atto di questa interpretazione.

PRESIDENTE. Non mi pare sufficiente.

TERRACINI. Ritengo anch'io che evidentemente non è sufficiente una dichiarazione sia pure autorevole in sede legislativa per mutare la dizione anzi il significato espresso dalla dizione di un articolo di legge. Nel merito non sono poi favorevole alla proposta o meglio alla interpretazione data dal Sottosegretario, anche perchè la Commissione finanze e tesoro dando il suo parere favorevole ha tenuto conto della decorrenza del versamento.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non insisto.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 3, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Sempre che sussista lo stato di bisogno, ai profughi di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 1, che rimpatriano dopo l'entrata in vigore della presente legge, è concesso, una volta tanto, un sussidio di lire 12.000, oltre a lire 5000 per ogni persona di famiglia a carico, in aggiunta a quello temporaneo mensile previsto dal precedente articolo 3.

Ai profughi, di cui al precedente comma, sono rimborsate le spese di viaggio per le persone e per le cose dalla località di sbarco o di confine al centro di raccolta o al Comune di elezione.

(È approvato).

Art. 5.

I profughi di cui all'articolo 1, i quali siano ricoverati in centri di raccolta, sono esclusi dal sussidio di cui all'articolo 3.

(È approvato).

Art. 6.

Per la valutazione dello stato di bisogno del profugo, ai fini della concessione delle provvidenze previste nella presente legge, debbesi tener conto della condizione economica attuale del profugo, della possibilità di questi o dei componenti il nucleo familiare a suo carico di procacciarsi i mezzi necessari per provvedere alle indispensabili esigenze di vita, dell'assistenza di parenti che siano tenuti per legge agli alimenti e che siano in grado di adempiere effettivamente a tale prestazione, dei redditi di ogni genere il cui complesso sia sufficiente alla sussistenza del profugo e dell'intero nucleo familiare.

Per l'accertamento dello stato di bisogno del profugo, gli enti ai quali, in forza della

presente legge, spetta il compito di provvedere all'assistenza, sono tenuti ad esperire i necessari accertamenti.

(È approvato).

Art. 7.

Sono motivi di cessazione immediata delle provvidenze previste dalla presente legge:

- a) la cessazione dello stato di bisogno;
- b) il rifiuto di assunzione di lavoro consono alle proprie attitudini;
- c) il matrimonio per le donne profughe;
- d) il provvedimento definitivo con cui venga negata la qualifica di profugo agli effetti della estensione dei benefici in favore dei re-
puci.

Nel caso di dimissioni o di abbandono volontario del lavoro, il sussidio non può essere concesso o ripristinato.

TERRACINI. Osservo che, tra le condizioni per la cessazione immediata delle provvidenze previste dalla legge, si parla al punto c) del matrimonio per le donne profughe.

Bisogna in proposito tener presente che, dato lo stato di convivenza in cui gran parte di questi profughi si trovano, spesso avvengono matrimoni tra gli stessi profughi: e non c'è ragione che il solo fatto dell'unione di due miseri debba portare immediatamente all'abolizione dell'assistenza. Ritengo pertanto che si dovrebbe essere più precisi nel senso di indicare che qualora le donne profughe si sposano con elementi che non fanno parte dei profughi decadono dal diritto alle provvidenze; oppure bisogna sopprimere il punto c). Preferirei la prima ipotesi perchè, se una profuga sposa persona che ha la sua stabile residenza in Italia e che svolge una attività al di fuori dell'ambiente dei profughi, è logico che la moglie non debba più fruire delle provvidenze; ma bisogna però considerare che il più delle volte le profughe si sposano con persone della loro stessa condizione.

PRESIDENTE. Penso che sarebbe sufficiente un chiarimento messo a verbale.

TERRACINI. Signor Presidente, se non sapessimo tutti che i chiarimenti più solenni a verbale, per il funzionario che deve applicare

la legge, non hanno alcun valore, accederei a questa sua richiesta; ma se ci poniamo nella posizione per cui questo disegno di legge non deve subire alcuna variazione perchè è necessario non farlo ritornare all'altro ramo del Parlamento, possiamo rinunciare ad esaminarlo e passare senz'altro alla sua approvazione. Dato però che vi sono delle modifiche che appaiono necessarie, ritengo che si debba correre l'alea di rimandare il provvedimento alla Camera.

Ad esempio, l'ultimo comma dell'articolo in esame necessita, a mio avviso, di una modificazione. Il comma recita: « Nel caso di dimissioni o di abbandono volontario del lavoro, il sussidio non può essere concesso o ripristinato ».

Ritengo che tale dizione dovrebbe essere così modificata: « Nel caso di dimissioni o di abbandono volontario non giustificato del lavoro ... », perchè se il profugo, per malattia sopravvenuta, deve lasciare volontariamente il lavoro, non vedo perchè egli non possa più fruire dell'assistenza.

Quindi, per una ragione di equità mi pare si dovrebbe accettare la proposta di aggiungere le parole « non giustificato ».

PRESIDENTE. Onorevole Terracini, dobbiamo cercare di conciliare l'esigenza di non ritardare l'applicazione della legge, tenuto conto delle persone che ne attendono l'emana-
zione, e di perfezionarla. Se il perfezionamento, a cui ella allude, fosse tale che toccasse l'essenza della legge, sono d'accordo con lei che sarebbe necessario sacrificare la prima esigenza alla seconda. Senonchè, a parte che un chiarimento a verbale mi pare possa essere sufficiente per guidare coloro che debbono fare luogo alla applicazione della legge, mi permetto, in ordine alla prima osservazione da lei fatta, di dirle che se avvenisse l'ipotesi di un matrimonio tra una profuga ed un profugo, evidentemente il marito profugo, proprio perchè tale, verrebbe a fruire dei vantaggi previsti dalla presente legge.

Per quanto riguarda invece l'ultimo comma dell'articolo 7, il pensiero del legislatore è che l'abbandono volontario del lavoro sia proprio quello derivante da una situazione di fatto, non dovuta a ragioni di forza maggiore; infatti, se vi sono ragioni di forza maggiore, come lo stato di malattia, è evidente che il lavoratore avrà

la possibilità di fruire dei vantaggi previsti da questo disegno di legge.

BARACCO, *relatore*. Credo che il dubbio prospettato dal senatore Terracini possa essere fugato dalla dizione dell'articolo 6, già approvato, che recita: « Per la valutazione dello stato di bisogno del profugo, ai fini della concessione delle provvidenze previste nella presente legge, debesi tener conto della condizione economica attuale del profugo, della possibilità di questi o dei componenti il nucleo familiare a suo carico di procacciarsi i mezzi necessari per provvedere alle indispensabili esigenze di vita... »; da tale articolo risulta evidente che nel criterio di valutazione rientra anche il caso che l'abbandono volontario del lavoro sia giustificato o meno, perchè il giorno in cui il profugo abbia dovuto abbandonare il lavoro per ragioni di forza maggiore e non possa quindi « procacciarsi i mezzi necessari per provvedere alle indispensabili esigenze di vita », è evidente che potrà usufruire dei benefici previsti dalla legge.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Premetto che, in materia di interpretazione delle norme relative al trattamento dei profughi, posso assicurare la Commissione che il Governo cerca usare la maggiore larghezza possibile, e quindi altrettanto avverrà per l'applicazione della legge di cui qui si tratta. Si può dire ciò che si vuole, ma è certo che di fronte a casi particolari di bisogno la legge è stata sempre estensivamente interpretata. Ciò premesso, pare che non sia necessaria la modificazione formale dell'articolo 7 proposta dal senatore Terracini alla lettera c) riguardante il matrimonio delle donne profughe; invero, se un profugo sposa una profuga, costei perde il diritto al sussidio personale suo proprio di cui era prima munita, ma, diventando la moglie del profugo, in questo suo nuovo stato acquista il diritto di essere considerata come persona a carico del capo famiglia profugo; e ciò in base all'articolo 3. Inoltre, come ha ben detto il relatore, il ricorso alla interpretazione dell'articolo 6 toglie qualsiasi dubbio su questo punto.

TERRACINI. Vorrei sapere se per l'applicazione di questa legge, come del resto per molte leggi, si farà un regolamento; infatti, se le varie osservazioni, con le risposte positive che vengono date nel merito, fossero tenute pre-

senti nel redigere il regolamento, il quale è anche commentatore dei singoli articoli, io non insisterei.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non sono in grado di fare una affermazione categorica nel senso di riconoscere la necessità di emanare un regolamento, per la ragione che la presente è una legge a carattere contingente e che comunque ha già un minuto sviluppo in tutte le sue particolarità. Se un caso difforme o comunque non contemplato venisse a sua conoscenza, lei onorevole Terracini non avrà che da denunciarlo al Ministero che provvederebbe in analogia ai casi disciplinati dalla legge; e non vado oltre il mio mandato nel dare affidamento impegnativo in questo senso anche pel Governo.

TERRACINI. Voglio solo fare presente alle obiezioni del senatore Baracco che la disposizione dell'articolo 6 viene proprio commentata e definita dall'articolo 7, che prevale. Quando infatti nell'articolo 7 è detto: « Sono motivi di cessazione immediata delle provvidenze previste dalla presente legge » è evidente che si dà diretta applicazione alla norma prevista nell'articolo 6.

D'accordo che, se una profuga sposa un profugo, automaticamente rientra nella legge: se prima era capo famiglia perde l'assegno di capo famiglia per percepire soltanto quello di convivente; ma se già era convivente, come lo sarà sempre nel caso si tratti di ragazze, e se come tale percepiva già l'assegno, che cosa significa l'affermazione che cessa immediatamente la provvidenza non appena il matrimonio sia stato contratto? Evidentemente che essa perderà anche l'assegno di convivente.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Perderà il diritto all'assegno come profuga.

TERRACINI. Su cento di queste ragazze la enorme maggioranza sarà nella situazione di essere solo conviventi.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ripeto che la moglie perderà la qualifica di profuga e insieme il diritto all'assegno, percependo tuttavia il sussidio come persona a carico del capo famiglia.

cini se insiste nella sua proposta di modifica.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Terra-

TERRACINI. Dichiaro di non insistere, affidandomi alle dichiarazioni del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 7, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

Oltre alle provvidenze previste dagli articoli precedenti è concessa ai profughi in stato di bisogno l'assistenza sanitaria e ospedaliera nonché quella farmaceutica.

(È approvato).

Art. 9.

I profughi che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i quali si trovino in stato di bisogno e che siano nella impossibilità di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei centri di raccolta per la durata massima di 18 mesi, sempre che non abbiano in patria il coniuge o altri congiunti facenti parte del nucleo familiare a carico altrove alloggiati.

Ad essi sarà corrisposta una razione viveri in contanti nella misura giornaliera di lire 158.

I profughi dimessi dai centri di raccolta non possono esservi riammessi.

TERRACINI. Qui si tratta di profughi che rimpatrieranno. Ora l'articolo 5 dice: « I profughi di cui l'articolo 1, i quali siano ricoverati in centri di raccolta, sono esclusi dal sussidio di cui all'articolo 3 ». Desidererei sapere se con l'articolo 9 si crea una vasta eccezione per i profughi che rientreranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai quali quindi si garantiscono le provvidenze economiche della legge anche se affluiranno nei centri di raccolta, oppure se anche a questi si applicherà la disposizione dell'articolo 5, il che mi parrebbe assolutamente ingiusto.

BARACCO, *relatore*. Se i profughi sono in condizioni di non trovare alloggio vengono adunati nei centri di raccolta e per 18 mesi hanno diritto all'alloggio gratuito e ad altre provvidenze.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Confermo quanto ha detto il relatore, sottolineando che questa è una provvidenza particolare in favore dei profughi che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore di questa legge, che debbono riprendere la loro vita normale e che quindi hanno il diritto di godere di quei benefici di cui altri prima di loro hanno goduto; cioè avrebbero il ricovero nei centri di raccolta e le provvidenze economiche previste appunto dall'articolo 9.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovano ricoverati nei centri di raccolta e che hanno già maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, è concesso un ulteriore periodo di alloggio, in caso di provata necessità, nei centri di raccolta, che dovrà in ogni caso cessare non oltre il 30 giugno 1953 e, nei casi di provata indigenza, un sussidio giornaliero nella misura di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre la maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.

Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovano ricoverati in centri di raccolta e non hanno ancora maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, sarà corrisposta, fino al compimento di detto periodo, la razione viveri in contanti di lire 158.

A detti profughi è concesso, in caso di provata necessità, dopo la maturazione del predetto periodo massimo di permanenza, l'ulteriore alloggio non oltre il 30 giugno 1953 e, nei casi di comprovata indigenza, il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e lire 100 per ogni componente a carico, oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.

TERRACINI. In linea approssimativa credo che si possa ritenere che i profughi che si troveranno già nei campi di raccolta all'entrata

in vigore della presente legge rappresenteranno quasi la generalità di coloro che attualmente si trovano in questi centri di raccolta. Quindi, di fatto, alla massa dei profughi già nei centri di raccolta dovranno applicarsi queste disposizioni che hanno, evidentemente, un carattere riduttivo in confronto al trattamento precedente. Ora, questa prospettiva mi lascia molto esitante perchè la riduzione così drastica degli assegni e delle provvidenze si ripercuoterà in maniera molto dolorosa sulla situazione della maggior parte degli attuali ricoverati nei centri di raccolta. Spero che si potranno avere alcune indicazioni statistiche in proposito, perchè, evidentemente, dipende da ciò l'accettazione o meno della norma.

BARACCO, *relatore*. La ragione della norma in esame è che naturalmente, come in tutte le cose, anche qui vi è il lato buono e il lato non buono: vi sono cioè dei ricoverati che profitano oltre il lecito dell'assistenza loro concessa, ed allora per spingerli a dimettersi dai centri di raccolta e trovare alloggio ed occupazione altrove si è stabilito di fare una piccola riduzione del sussidio, riduzione che non è di grande misura, ma che indubbiamente costituisce un incentivo ad abbandonare il campo, tantò più che nella applicazione pratica della legge tutte le volte che ci sono dei casi eccezionali di comprovata necessità si fa uso di una certa larghezza, applicando anche per questi casi eccezionali le provvidenze stabilite dalla legge, ossia assegnazione di indumenti, assistenza sanitaria, sussidi, ecc.

TERRACINI. Il criterio ispiratore della legge è evidentemente quello, come ha detto il relatore, di cercare di provocare un po' per volta lo svuotamento di questa sacca, costituita purtroppo nella struttura della nostra Nazione, dei campi di raccolta, in cui affluiscono i profughi. Ma con che metodo si deve procedere a questa non dirò operazione ma applicazione di carattere clinico? Rendendo cioè difficile la situazione nei campi senza creare al di fuori condizioni più facili o viceversa creando le condizioni esterne per cui i profughi si sentano spinti, incitati ad uscire dal campo? Sappiamo che l'enorme maggioranza di questi profughi non esce dai campi perchè non trova occupazione. Mi pare che il criterio, che potrebbe forse essere necessario per gli elementi oziosi, che si ri-

trovano del resto in tutti i ceti e in tutti gli ambienti, non possa essere ritenuto valido in linea generale, ma è soprattutto la data del 30 giugno 1953 che mi pare scelta senza un saldo criterio. Infatti, onorevoli colleghi, riteniamo veramente che tra 18 mesi si sarà trovata la maniera di sistemare, di dare occupazione, di assicurare le minime condizioni di vita esterne alle decine di migliaia di ospitati nei centri di raccolta? Mi pare che la data sia troppo ottimistica e che pertanto dovremo, se sarà conservata, il prossimo anno, suppergiù in quest'epoca, discutere un altro progetto di legge di proroga o di modificazione. Io avrei visto le cose con maggior criterio di comprensione e avrei ulteriormente esteso la data di applicazione di queste norme. Pur rendendomi conto che queste mie considerazioni difficilmente troveranno accoglienza, ho ritenuto doveroso il farle.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il criterio informatore della legge è quello fatto presente dal relatore, sicchè è ben lungi da noi il pensiero che il campo profughi debba essere un campo di internamento o qualcosa di simile; e nuovamente posso assicurare che il Ministero verso questi nostri fratelli cerca di usare la maggiore benevolenza ed equità, non diversamente di quanto farebbe un padre di famiglia. Debbo anche dire che l'articolo 10 fissa un effettivo beneficio perchè, per coloro che hanno superato i 18 mesi di permanenza nel campo, e per i quali dunque avrebbe dovuto cessare ogni altro beneficio, si viene a prorogare questo periodo di permanenza fino al 1953. Se poi, malauguratamente, in questo periodo la sistemazione non potesse avvenire, nulla impedirà che, come già si fece in passato, si disponga per una ulteriore proroga. Inoltre si aumenta anche il sussidio giornaliero per il capo famiglia e per ogni componente a carico; per il momento è opportuno rinunciare a quella coazione indiretta che la legge implicitamente contempla per poter indurre i profughi a trovare una sistemazione fuori del campo come per decine di migliaia già è avvenuto. Il Governo andrà loro incontro non solo finanziando la costruzione delle abitazioni, come è stabilito nella legge, ma anche riservando ai profughi una quota fissa di posti nei concorsi per impiegati; e ciò oltre alle altre diverse provvidenze di cui agli altri articoli.

È quindi da ritenere che con il complesso dei provvedimenti disposti il problema dei profughi possa essere portato in brevi anni alla sua soluzione.

PRESIDENTE. Onorevole Terracini, si ritiene soddisfatto?

TERRACINI. Non del tutto, onorevole Presidente.

BARACCO, *relatore*. Le posso dire, senatore Terracini, che dal 1950 sono sfollati dai centri di raccolta 77.000 profughi.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 10 di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 11.

Ai profughi ricoverati in centri di raccolta che si dimetteranno volontariamente entro il 30 giugno 1952, sarà concesso un premio di primo stabilimento di lire 50.000.

Agli stessi sarà corrisposto per la durata assolutamente improrogabile di mesi 6 il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.

Ai profughi provvisti di sola assistenza alloggiativa verrà corrisposto soltanto un premio di primo stabilimento nella misura di lire 25.000.

TERRACINI. A parer mio, questi danari sono inutilmente spesi. Si tratta di vera dissipazione, perchè l'esperienza insegna che di queste disposizioni, che sono analoghe ad altre già contenute in precedenti leggi, si avvalgono in momenti particolarmente difficili o critici coloro i quali hanno bisogno di avere 25.000 o 50.000 lire da spendere subito: ma è gente che dopo un mese si ritrova sul lastrico, affidata in un modo o nell'altro alla pubblica assistenza. Una norma di questo genere sarebbe valida soltanto se la cifra corrispondesse veramente alle possibilità di stabilirsi al di fuori del centro di raccolta; altrimenti meglio sarebbe evitarla.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Può darsi che vi siano dei casi eccezionali di profughi che, pur di avere 50.000 lire,

in un primo tempo si dimettano dal campo e che poi vi ritornino. Ma la percentuale di tali casi è minima; ad ogni modo, in caso di vero bisogno, si interviene ancora con dei sussidi.

TERRACINI. Perchè pochi sono coloro che hanno l'improntitudine di fare questo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma noi guardiamo i fatti!

TERRACINI. Uno dei punti sui quali permanentemente insistono, ad esempio, l'Associazione nazionale dei profughi dalla Venezia Giulia, dalla Dalmazia o dalla Tunisia, è proprio questo: che, avendo ricevuto quelle 30.000 lire (oggi aumentate a 50.000 lire) ed essendosi poi trovati in condizioni peggiori di prima, i profughi chiedono di veder loro riconosciuto ancora il diritto al ricovero nei centri di raccolta.

BARACCO, *relatore*. Vi è l'articolo 30 del presente disegno di legge che dice: « A tutti coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualità di profugo dalla vigente legislazione, ancorchè abbiano ottenuto la liquidazione del premio di primo stabilimento a norma delle leggi 1º marzo 1949, n. 51, e 1º agosto 1949, n. 453, sono estese le altre provvidenze contenute nella presente legge ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Debbo richiamarmi ai dati già a suo tempo comunicati sui profughi che hanno lasciato a decine di migliaia i centri a seguito di sistemazione di lavoro o di alloggio. Debbo dire che oltre al premio di primo stabilimento vi è un sussidio giornaliero per il capo famiglia e per ogni componente a carico, per cui famiglie di profughi possono raggiungere un piccolo capitale che è prezioso per il primo periodo. Ad ogni modo questo premio è un efficace pratico incentivo e bisogna quindi mantenerlo.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 11, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 12.

Gli uffici provinciali del lavoro sono tenuti ad iscrivere nei registri dei disoccupati gli operai ed impiegati profughi, assistiti ai sensi della presente legge, involontariamente disoc-

cupati, che ne facciano domanda, previa esibizione, da parte degli stessi, del libretto di lavoro, o, in difetto, previa determinazione, da parte degli stessi uffici, della qualifica professionale.

La iscrizione presso i suddetti uffici nelle liste dei lavoratori disoccupati, ha luogo anche in deroga alle norme concernenti la condizione della residenza. Per i profughi che siano ricoverati in alloggiamenti all'uopo predisposti dalle amministrazioni dello Stato, la competenza territoriale dell'ufficio è determinata in relazione al luogo del ricovero.

(È approvato).

Art. 13.

I lavoratori profughi che frequentano i corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale di cui al decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, potranno cumulare la integrazione giornaliera prevista all'articolo 6 del suddetto decreto con il sussidio di cui all'articolo 3 della presente legge.

(È approvato).

Art. 14.

Per essere ammessi al trattamento assistenziale previsto dalla presente legge, i profughi in stato di bisogno dovranno presentare, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dal giorno del rimpatrio per quelli che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, domanda in carta libera agli uffici provinciali dell'assistenza post-bellica.

Alla domanda dovrà essere unito il certificato di residenza rilasciato dal Comune nel cui registro della popolazione residente il profugo è iscritto.

TERRACINI. Propongo che i 120 giorni siano portati a 180.

BARACCO, *relatore*. Il termine di decadenza è stato prorogato da 90 a 120 giorni, ritenendosi così che fosse sufficientemente largo.

TERRACINI. Per quegli stessi motivi che hanno suggerito di portare il termine da 90 a 120 giorni, che non ritengo sufficienti, pro-

pongo di portare il termine da 120 a 180 giorni.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Mi pare che il termine di 120 giorni sia sufficiente; forse, più lo si prolunga e tanto più facilmente possono sorgere le attuazioni di ricorso a mezzi meno leciti per godere delle provvidenze della legge, senza averne diritto.

TERRACINI. Per coloro che sono già in Italia e si trovano nei centri raccolta i quattro mesi sono anche eccessivi perchè il giorno che la legge sarà pubblicata e ne giungerà nei campi la notizia, tutti coloro che hanno diritto al trattamento assistenziale previsto dalla presente legge si precipiteranno a fare la domanda. Ma io mi preoccupo della situazione di coloro che ancora non sono rimpatriati e che, purtroppo, incessantemente, in quantità anche limitata, continueranno ad affluire nei centri di raccolta. Per costoro è necessario stabilire un certo limite di tempo maggiore per ambientarsi e orizzontarsi. Pertanto, insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta del senatore Terracini, non accettata nè dal Governo nè dal relatore, di portare il termine di decadenza per la presentazione della domanda al fine di essere ammessi al trattamento assistenziale previsto dalla presente legge da 120 a 180 giorni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvata).

Metto ai voti l'articolo 14, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 15.

Il pagamento dei sussidi previsti dalla presente legge per i profughi non ricoverati nei centri di raccolta sarà effettuato dagli enti comunali di assistenza.

I fondi necessari saranno forniti agli E.C.A. dalle competenti prefetture.

(È approvato).

Art. 16.

All'onere derivante dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli, si fa fronte con

gli stanziamenti già disposti per l'assistenza ai profughi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1951-52. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti alle denominazioni dei singoli capitoli.

(È approvato).

Art. 17.

Per la durata di un quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti autonomi delle case popolari e l'U.N.R.R.A.-Casas sono tenuti a riservare ai profughi la aliquota del 15 per cento degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a partire dal 1º gennaio 1952. Nella assegnazione sarà data la precedenza ai profughi ricoverati nei centri di raccolta dipendenti dal Ministero dell'interno e, successivamente, agli assistiti fuori campo.

La stessa aliquota del 15 per cento deve essere riservata, per lo stesso periodo di un quadriennio da parte dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), per i profughi dipendenti statali in possesso dei titoli per concorrere all'assegnazione di case del predetto Istituto.

In ogni Provincia una speciale commissione nominata dal Prefetto e presieduta da un funzionario di Prefettura di grado non inferiore al VI provvederà all'assegnazione degli alloggi di cui sopra.

Della commissione devono far parte un rappresentante dell'Istituto costruttore, un rappresentante del Genio civile, un funzionario della Intendenza di finanza e un funzionario della Pubblica sicurezza designato dal Questore e un rappresentante dei profughi nominato dal Prefetto.

TERRACINI. Ritengo che questa disposizione sia quella che veramente distingue la presente legge dalle altre leggi consimili approvate fino ad ora; però se l'intenzione è buona mi pare che le varie provvidenze siano insufficienti a soddisfarla, tanto più che si parla di un quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge. Mi pare assai difficile che nel corso di quattro anni possano essere soddi-

sfatte le necessità di alloggiamento per tutti i profughi.

Passando ad alcune osservazioni di carattere particolare, osservo, ad esempio, per quel che riguarda gli impiegati dello Stato, che la percentuale probabilmente è destinata a rimanere lettera morta per le province in cui l'I.N.C.I.S. non ha un patrimonio immobiliare e non ha neanche dei programmi per costruzioni da farsi nel corso dei quattro anni. Ed allora potrà avvenire che i profughi, i quali si trovino a risiedere in queste località, saranno spinti a spostarsi per affluire nelle località in cui via via l'I.N.C.I.S. avrà possibilità di offrire gli alloggi. Quindi, si avranno movimenti senza alcuna giustificazione di carattere naturale, ma che saranno artificiosamente stimolati per l'appunto da questa disposizione di legge.

Ritengo, pertanto, che si dovrebbe prima di tutto prolungare il periodo di applicazione della norma dell'articolo 17, considerando che, dato l'andamento delle costruzioni edilizie, appare difficile che in quattro anni sia possibile soddisfare le esigenze che sono state avvertite e alle quali si vuol dare soddisfazione. Propongo quindi di non mettere alcun termine, e cioè (dal momento in cui i profughi saranno sistemati è evidente che nessuno più si rivolgerà all'UNRRA-Casas o all'Istituto delle case popolari allo scopo di ottenere, in una maniera diciamo privilegiata o preferenziale, l'alloggio) di adottare la seguente dizione: « Gli Istituti autonomi delle case popolari e l'U.N.R.R.A.-Casas sono tenuti a riservare » sopprimendo il primo inciso: « Per la durata di un quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge ».

BARACCO, *relatore*. Un provvedimento sostanziale è quello previsto dall'articolo 18, che stabilisce la costruzione di fabbricati per nove miliardi. Ora, da calcoli fatti, si prevede di arrivare nel 1953 a sistemare tutti i profughi. Inoltre si è stabilito, con l'articolo 17, che gli Istituti delle case popolari e l'U.N.R.R.A.-Casas debbono riservare ai profughi il quindici per cento degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a partire dal 1º gennaio 1952. Le legittime preoccupazioni del senatore Terracini non hanno fondamento appunto perchè, come si può constatare, il programma previsto

dal presente disegno di legge è completo ed è stato studiato al fine di sistemare nelle nuove abitazioni quei profughi ancora alloggiati nei centri di raccolta. Il termine del quadriennio è stato messo appunto perchè il Governo deve risolvere la situazione dei profughi entro il 1953, e al fine di ottenere una soluzione definitiva del problema si è stabilito il termine del quadriennio anche per gli Istituti delle case popolari e dell'UNRRA-Casas.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A ciò che giustamente ha fatto osservare il relatore, debbo aggiungere che è stato presentato alla Camera, e presto se ne inizierà la discussione, un disegno di legge concernente un programma di nuove costruzioni, finanziato con i nuovi fondi di cui al nuovo piano economico. D'altra parte, come ho già detto, se dopo quattro anni il problema dei profughi esisterà ancora, queste provvidenze saranno prorogate. Debbo, però, far notare che talora i profughi non fanno neppure domanda per le abitazioni dell'Istituto delle case popolari, continuando a permanere nei centri di raccolta, dato che qui godono dell'alloggio gratuito!

PRESIDENTE. Domando al senatore Terracini se insiste nella sua proposta.

TERRACINI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta del senatore Terracini, non accettata nè dal relatore nè dal Governo, di sopprimere le parole: « per la durata di un quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge ». Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 17, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 18.

Per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta, amministrati dal Ministero dell'interno, Direzione generale dell'assistenza pubblica, è autorizzata nel triennio 1951-52-1953-54, la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo.

La costruzione dei fabbricati, per la quale non potrà superarsi la spesa di 9 miliardi, è demandata al Ministero dei lavori pubblici, che si avvarrà all'uopo degli Istituti provinciali autonomi delle case popolari, nella cui circoscrizione gli alloggi dovranno sorgere.

(È approvato).

Art. 19.

I lavori di cui al precedente articolo 18 sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge e l'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

(È approvato).

Art. 20.

La località in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed il tipo di costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dei lavori pubblici.

TERRACINI. A me pare che sarebbe opportuno che vi fosse anche il concerto del Ministro del lavoro, trattandosi di un problema che interessa notevolmente anche la disoccupazione. Dato che si tratta di particolari piani di costruzioni edilizie finanziati dallo Stato, sarebbe opportuno non trascurare di fare questi lavori, oltre che per una considerazione di carattere generale, anche per evitare di portare lavori laddove il peso della disoccupazione non è così gravoso come in altri.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il problema si è già discusso alla Camera dei deputati. Quando si prendono dei concerti fra troppi Ministeri, avviene che si perdono parecchi mesi ogni volta. Di fatto, non è dubbio che si faranno questi cantieri nei luoghi più vicini, dove vi sia maggiore mano d'opera e dove quindi maggiormente pesi la disoccupazione. La sua raccomandazione, onorevole Terracini, potrebbe trovare quindi pratica attuazione.

PRESIDENTE. Ritengo che l'onorevole Sottosegretario potrebbe dare un'assicurazione anche più concreta e cioè di segnalare ai Ministri

competenti che è opportuno e necessario procedere ad accordi, quando se ne veda il bisogno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Aderisco alla proposta del Presidente.

TERRACINI. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 20, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 21.

Per il finanziamento delle costruzioni di cui all'articolo 18 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma massima di 9 miliardi, in ragione di 3 miliardi annui dal 1951-52 al 1953-54.

Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.

Le somministrazioni saranno effettuate dalla Cassa depositi e prestiti, per ciascun anno in una o più volte, in base a fabbisogni predisposti dal Ministro dei lavori pubblici.

Le somme così somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata; corrispondentemente, con decreti del Ministro del tesoro, le stesse verranno stanziare in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Le somministrazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti in ciascun esercizio finanziario, verranno estinte, unitamente ai relativi interessi, in dieci annualità anticipate al saggio del 5,80 per cento decorrenti dal 1° luglio dell'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello nel quale hanno avuto luogo. A tal uopo saranno istituiti appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a decorrere dall'esercizio 1952-53.

(È approvato).

Art. 22.

I fabbricati costruiti ai sensi dell'articolo 18 saranno dati in gestione agli istituti provinciali autonomi per le case popolari.

La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, verrà effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza.

Gli istituti per le case popolari consegnatari terranno, per la gestione degli immobili, una contabilità separata.

(È approvato).

Art. 23.

Gli alloggi saranno assegnati in locazione semplice ai profughi, di cui all'articolo 18, in base al numero delle persone di famiglia conviventi ed a carico del richiedente da una Commissione presieduta dal Prefetto e composta dell'Intendente di finanza, dell'ingegnere capo del Genio civile, del direttore dell'Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica, del presidente dell'Istituto provinciale autonomo per le case popolari e del Direttore dei centri di raccolta profughi esistenti nella provincia in cui gli alloggi vengono costruiti.

Gli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di tutti i profughi, di cui all'articolo 18, debbono essere assegnati ai profughi non ricoverati in centri di raccolta o privi di alloggio.

(È approvato).

Art. 24.

Gli assegnatari corrisponderanno agli Istituti gestori un canone mensile di locazione comprendente le spese generali di amministrazione e di manutenzione dell'alloggio, calcolate secondo le norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, nonchè una somma pari al 2 per cento annuo del costo dell'alloggio stesso.

(È approvato).

Art. 25.

Gli Istituti provinciali autonomi per le case popolari, entro il 15 di ogni mese, verseranno al tesoro dello Stato, la quota del 2 per cento di cui al precedente articolo, afferente al mese precedente. La quota medesima affluirà ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

(È approvato).

Art. 26.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-1956 sarà soppresso nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno il capitolo relativo alla « Istituzione ed al mantenimento dei centri di raccolta e di smistamento profughi — spese per la relativa mobilitazione — mense e buoni pasto per le categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646 ».

(È approvato).

Art. 27.

Le ditte e le società imprenditrici di opere pubbliche o di lavori comunque effettuati dallo Stato o da enti locali, anche se questi parzialmente finanziati, sono tenute ad assumere il 5 per cento della mano d'opera occorrente fra le categorie di cui al precedente articolo 1.

Gli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale eserciteranno il controllo sulla osservanza della suddetta disposizione e sull'applicazione, a carico delle ditte o società inadempienti, delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

(È approvato).

Art. 28.

I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi Comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività artigianale, commerciale, industriale o professionale già esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto ad ottenere, da parte delle autorità competenti, la concessione della autorizzazione, della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

(È approvato).

Art. 29.

Nella emigrazione collettiva, i profughi che siano in possesso di tutti i requisiti necessari per l'espatrio, hanno titolo preferenziale

per essere compresi nella quota di emigrazione, nella misura del 30 per cento della quota stessa.

(È approvato).

Art. 30.

A tutti coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualità di profugo dalla vigente legislazione, ancorchè abbiano ottenuto la liquidazione del premio di primo stabilimento a norma delle leggi 1º marzo 1949, n. 51, e 1º agosto 1949, n. 453, sono estese le altre provvidenze contenute nella presente legge e cioè:

1º l'assistenza sanitaria e ospedaliera, nonchè l'assistenza farmaceutica prevista nell'articolo 8;

2º i benefici per l'avviamento al lavoro ed alle attività artigiane, industriali e professionali di cui agli articoli 12, 13, 27 e 28;

3º il diritto di assegnazione agli alloggi come dall'ultimo comma dell'articolo 23;

4º le preferenze per l'emigrazione di cui all'articolo 29.

Inoltre, agli stessi, in caso di particolare comprovato bisogno, in via eccezionale, potrà essere accordata ulteriore assistenza nei limiti di bilancio.

(È approvato).

Art. 31.

I benefici che la legge accorda ai reduci sono estesi ai profughi di cui all'articolo 1 per i concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 32.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge i sussidi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, sono concessi anche ai cittadini italiani profughi dalla Cirenaica in seguito agli eventi bellici e, attualmente, residenti in Tripolitania, dei quali sia accertato lo stato di bisogno.

Il pagamento di tali sussidi sarà effettuato per il tramite della rappresentanza del Governo italiano in Tripoli, con i fondi stanziati dal Ministero dell'interno.

Si applicano a tali categorie di profughi le norme generali contenute negli articoli 1, 2, 6, 7 e 14 della presente legge.

(È approvato).

Art. 33.

Le disposizioni della presente legge, fatta eccezione di quelle previste dagli articoli 17 e 23, non si applicano ai militari o ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici.

(È approvato).

Art. 34.

Il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, la legge 1º marzo 1949, n. 51 e la legge 1º agosto 1949, n. 453, sono abrogati.

(È approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 35.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1950, n. 1, con cui i trattamenti assistenziali già previsti a favore dei profughi da precedenti norme legislative venivano ad ogni effetto prorogati sino al 30 giugno 1950, sono richiamate in vigore dal 1º luglio 1950 sino alla data di applicazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

TERRACINI. Parlando per dichiarazione di voto, faccio presente che, in relazione allo stato di insoddisfazione diffuso e generico di cui sono state manifestazione le varie osservazioni e proposte da me fatte, io ed i miei compagni di partito ci asterremo dalla votazione.

LOCATELLI. La stessa dichiarazione del senatore Terracini debbo io fare a nome del Gruppo socialista.

PRESIDENTE. Desidero esprimere al Governo il compiacimento della maggioranza della Commissione per questo disegno di legge che mi pare affronti e si proponga di risolvere

in termini concreti ed esaurienti il problema dei profughi. Non c'è che da pregare il Governo e gli organi esecutivi di dare immediata e veramente effettiva attuazione alle provvidenze che abbiamo testè approvato.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazio il Presidente per le sue parole ed il relatore per la sua esauriente e scrupolosa relazione.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Passaggio dei servizi statistici dell'Istituto superiore di sanità all'Istituto centrale di statistica e provvedimenti conseguenziali** » (Numero 2128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Passaggio dei servizi statistici dell'Istituto superiore di sanità all'Istituto centrale di statistica e provvedimenti conseguenziali ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Canaletti Gaudenti.

CANALETTI GAUDENTI, *relatore*. Questo disegno di legge riguarda il passaggio dei servizi statistici dall'Alto Commissariato della sanità all'Istituto centrale di statistica. Tale passaggio è giustificato non solo da ragioni di carattere generale, data la molteplicità di uffici statistici disseminati nelle pubbliche amministrazioni, ognuno dei quali lavora quasi sempre per conto proprio con metodi spesse volte diversi e con risultati talvolta difformi, ma anche e soprattutto da ragioni di carattere del tutto particolare.

In primo luogo non può essere giustificata la separazione delle due statistiche « cause di morte », che viene fatta dall'Istituto centrale di statistica, e « denunce obbligatorie di persone colpite da malattie infettive e sociali », che viene fatta dall'Istituto superiore di sanità, per il fatto che tali statistiche debbono considerarsi complementari in quanto la mortalità di una malattia deve essere posta in relazione con la mortalità ad essa relativa, rela-

zione che può servire utilmente quale mezzo di controllo della veridicità delle denunce fatte.

In secondo luogo è preferibile che una sola sia l'autorità a cui gli organi rilevatori debbano rispondere della regolarità delle denunce, sia per l'osservanza dei termini di tempo concessi, sia per l'indicazione esatta dalla malattia e della causa di morte secondo le disposizioni ed istruzioni vigenti.

In terzo luogo l'efficiente attrezzatura tecnica dell'Istituto centrale di statistica è una maggiore garanzia riguardo al controllo e alla verifica dei casi denunciati, permettendo più celermente lo spoglio e la elaborazione dei dati relativi e, di conseguenza, una maggiore tempestività nella loro pubblicazione.

In ultimo è da tener presente che l'unitaria, rapida e completa elaborazione del materiale risulterà di notevole aiuto agli organi competenti i quali, in possesso dei dati, potranno procedere più sicuramente e velocemente agli interventi profilattici e ad altri interventi preventivi di diretta pertinenza e in pari tempo renderà possibile portare a conoscenza degli studiosi e dei tecnici un materiale che, organicamente presentato, permetterà di eseguire studi ed effettuare rilievi di grande importanza per il progresso scientifico in materia sanitaria.

Per queste ovvie ragioni propongo alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità*. Sembra ovvio che il trasferimento dei servizi statistici dall'Istituto superiore di sanità all'Istituto centrale di statistica debba avvenire (anzi c'è da stupirsi come non sia avvenuto in precedenza), dato che per il passato si sono avuti degli sfasamenti nelle rilevazioni dei dati statistici, cosichè alla volte si sono trovate delle voci che non concordano perfettamente.

Di recente, in sede di discussione dell'argomento concernente i medici che debbono tutelare le attività sportive, si è domandato come mai gli uffici statistici non rilevano anche le cause di morte violenta, ad esempio nel pugilato, per cui si è affacciata l'eventualità di aggiungere nuove voci, non solo, ma di differenziare anche le varie attività sportive.

Mi sembra pertanto che la Commissione debba essere concorde nell'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I servizi concernenti la raccolta e l'elaborazione, ai fini statistici, dei dati relativi alle malattie infettive e sociali soggette a denuncia obbligatoria, attribuiti al Laboratorio di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità, sono trasferiti, ad ogni effetto, all'Istituto centrale di statistica.

Gli Uffici provinciali sanitari corrisponderanno, per quanto riguarda le anzidette statistiche, direttamente con l'Istituto centrale di statistica, conservando le stesse attribuzioni esercitate all'atto del passaggio.

L'Istituto centrale di statistica impartirà istruzioni agli Uffici provinciali sanitari per quanto concerne il normale lavoro di rilevazione delle anzidette statistiche. Peraltro, le istruzioni generali e di massima in materia, nonchè le modificazioni al sistema delle rilevazioni, saranno preventivamente concordate fra l'Istituto centrale di statistica e l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'obbligo da parte degli Uffici provinciali sanitari di segnalare all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica le malattie soggette a denuncia obbligatoria.

(È approvato).

Art. 2.

Sono trasferiti in proprietà all'Istituto centrale di statistica i seguenti materiali attualmente in possesso dell'Istituto superiore di sanità:

- 1° gli stocks di pubblicazione di statistica;
- 2° il materiale ricavato dalle elaborazioni degli ultimi cinque anni, nonchè l'archivio delle pratiche generali di statistica;
- 3° le tavole, i riassunti e i prospetti in corso di revisione e di elaborazione;

4° ogni altro materiale archivistico che abbia comunque attinenza col funzionamento dei servizi della statistica di cui trattasi.

(È approvato).

Art. 3.

I posti previsti nel n. 9 della tabella dei ruoli organici dell'Istituto superiore di sanità, approvata con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato, con modificazioni, con la legge 30 luglio 1950, n. 630, sono soppressi.

Sono aumentati in corrispondenza:

1° un posto di ispettore generale (grado 5°) nel ruolo di cui al n. 3 della tabella anzidetta;

2° un posto di ispettore generale (grado 5°), uno di coadiutore (grado 7°) ed uno di assistente (grado 9°-8°) nel ruolo di cui al n. 7, lettera A della stessa tabella;

3° un posto di grado 6° nel ruolo amministrativo transitorio dell'Istituto centrale di statistica, previsto dal regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

(È approvato).

Art. 4.

Il funzionario di grado 6° addetto, all'atto del passaggio, ai servizi statistici del Laboratorio di epidemiologia è trasferito nell'Istituto centrale di statistica ed iscritto nel ruolo amministrativo transitorio dell'Istituto medesimo, con la qualifica di ispettore superiore (grado 6°/A), prendendo il posto che gli compete in relazione al grado e all'anzianità di grado, goduti nel ruolo di provenienza.

Gli altri funzionari addetti, all'atto del passaggio, allo stesso Laboratorio, sono trasferiti nel ruolo del Laboratorio di microbiologia con lo stesso grado ed anzianità di grado, rivestiti all'atto del trasferimento.

(È approvato).

Art. 5.

L'assegno annuo iscritto nello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro in favore dell'Istituto centrale di statistica è aumentato, in ciascun esercizio finanziario, in proporzione dell'onere sostenuto dallo Stato all'atto del passaggio:

a) per la stampa dei modelli e delle pubblicazioni relative alle anzidette statistiche;

b) per il trattamento economico inerente a un posto di grado 6° e ad uno di grado 8° di gruppo A.

(È approvato).

Art. 6.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concessione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta di un contributo straordinario di lire 70 milioni per l'esercizio 1950-51** » (N. 2154) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta di un contributo straordinario di lire 70 milioni per l'esercizio 1950-1951 ».

La Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per la parte finanziaria.

Lo scopo di questo disegno di legge è il seguente: l'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, che svolge un'attività assistenziale nella Venezia Tridentina e nella Venezia Giulia, fin dall'epoca della sua istituzione, ha ottenuto contributi annuali da parte dello Stato, indispensabili per assicurare il normale funzionamento dell'Ente che ha scarsi proventi propri. Il contributo ordinario, che ammontava inizialmente a lire 900 mila annue, fu gradualmente aumentato e stabilito in 24 milioni con il decreto legislativo 26 settembre 1947, n. 1065,

e in 50 milioni di lire con legge 10 agosto 1950, n. 691. In aggiunta a questo contributo ordinario per gli esercizi finanziari 1947-48, 1948-49 e 1949-50 venne concesso all'Opera nazionale un contributo straordinario di 70 milioni di lire, che fu motivato dal fatto che l'Opera aveva istituito nuove scuole materne e che le spese di gestione dell'Ente avevano avuto un considerevole aumento in conseguenza dei miglioramenti economici al personale.

Il Presidente dell'Opera ha richiesto anche per l'esercizio finanziario 1950-51 la concessione di un nuovo contributo straordinario di altri 70 milioni, necessari perchè l'Opera possa continuare a svolgere la propria funzione assistenziale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TERRACINI. Non è la prima volta che un disegno di legge simile a quello che è oggi dinanzi alla Commissione (e il nostro Presidente lo ha ricordato poco fa, citando i provvedimenti analoghi che abbiamo già avuto non l'onore ma l'onere, dal punto di vista dell'erario, di approvare) viene da noi approvato; ma ciò che il nostro egregio Presidente non ha ricordato è che questa 1ª Commissione, costituita nelle stesse persone di allora, ha avuto occasione di votare due anni fa un ordine del giorno da me presentato, e di cui do lettura: « La 1ª Commissione permanente del Senato, votando il disegno di legge con il quale è concesso un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, in considerazione che con esso si provvede alla copertura di spese già effettuate, afferma che le ragioni che giustificarono a suo tempo la creazione dell'Opera sono state superate dal decorso del tempo e degli avvenimenti, e pertanto invita il Governo ad avviare le misure necessarie per trasferire le funzioni attualmente attribuite all'Opera a quegli enti che le svolgono in tutte le altre regioni della Repubblica ».

L'ordine del giorno fu votato all'unanimità. Ora, nell'attuale disegno di legge che ci viene presentato, e nella breve relazione orale che abbiamo udito dal Presidente, non è stato fatto cenno o richiamo a quell'ordine del giorno. Ciò significa che evidentemente il Governo non ha tenuto assolutamente conto del richiamo implicito di voler, a proposito di quest'Ente, incominciare ad agire in maniera amministrati-

vamente corretta e cioè a non venire a richiedere dei contributi per copertura di spese già effettuate. Mi pare che, se vi è un caso nel quale richiamare l'articolo 81 della Costituzione, sia proprio questo, perchè quell'articolo non tanto vuol dire che, ogni qual volta si impostano delle spese, bisogna avere una copertura già definita, ma essenzialmente che non si debbono fare delle spese se non c'è neanche la copertura legale, sia pure formale, di una legge che l'autorizza. Ora l'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta continua a spendere danari in misura abbastanza larga e poi a rivolgersi allo Stato per essere messa in condizioni di coprire le spese già effettuate; ed il Governo continua ad accettare situazioni di fatto, ed anzi ad avallarle, perchè ogni anno viene dinanzi al Parlamento a chiedere che esso ratifichi con la sua autorità ciò che, con la sua autorità, non aveva affatto autorizzato a fare.

La seconda osservazione verte sul seguente quesito: l'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta ha ancora oggi una giustificazione per esistere? Non parlo delle funzioni che essa svolge e sulle quali comunque relazioni precise non abbiamo mai ricevuto, ma chiedo se esse sono funzioni utili e necessarie. È proprio necessario ed è utile che vengano svolte da questa Opera? Evidentemente non è nè utile nè necessario. Non è utile perchè questo Ente significa un proprio apparato, una propria amministrazione, dei propri funzionari; e non parlo degli insegnanti o dei maestri, ma degli uffici che saranno piccoli o grandi, ma che sono assolutamente inutili, e sono inutili dato che esistono altri enti che svolgono la stessa attività in altre Regioni del nostro Paese ed il cui apparato sarebbe perfettamente in condizioni di assumersi anche l'incarico di curare ciò che si riferisce all'amministrazione o all'organizzazione dell'attività che oggi è svolta dall'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta. Quindi non è utile; ma non è neanche necessario, anzi direi che se vi è una necessità politica generale della Repubblica è quella di chiudere questo capitolo originato dalla prima guerra mondiale e dalla situazione che si era creata in certi territori periferici di confine del nostro Paese, in quelle terre che erano ritornate all'Italia in conseguenza della vittoria sul-

l'impero austro-ungarico, e dove bisognava con una certa sollecitudine e con mezzi adeguati provvedere a portare una affermazione di italianità. Ma il tempo è largamente superato. Da quando la Repubblica, con la Costituzione, ha voluto assumere nei confronti di quelle zone un atteggiamento completamente nuovo, cioè atteggiamento di uno Stato il quale considera tutto il territorio nazionale come una entità omogenea, sia pure valutando le esigenze delle minoranze nazionali e linguistiche, che nello Stato convivono, mi pare che si sia implicitamente rivolto un invito a tutte le amministrazioni di por fine a quelle attività che possono essere, sia pure con una sensibilità acutizzata, avvertite come dirette contro le minoranze nazionali e linguistiche.

Arrivati all'anno 1952, come è possibile che esista ancora in Italia un'Opera di assistenza all'Italia redenta? Non consideriamo noi sufficientemente, largamente, completamente redente nel senso spirituale, linguistico e dei costumi le popolazioni che sono entrate a far parte dello Stato unitario italiano nel 1918? Non sono stati sufficienti 34 anni a renderle sotto ogni aspetto simili a noi, a smorzare i contrasti locali, specialmente in termini di lingua e di istruzione delle giovani e giovanissime generazioni?

Tutto questo è stato detto in quest'Aula un anno o due anni fa, tutto questo è stato ritenuto valido dalla Commissione, tutto questo è stato inserito in un ordine del giorno, tutto questo è stato fatto presente al Governo; ma, come purtroppo frequentemente avviene, il Governo di tutto questo si è altamente disinteressato, ripresentando anzi il solito progetto annuale di legge.

Sono queste ragioni più che sufficienti a giustificare il nostro voto nettamente contrario, ma che non vuole essere, ripeto, diretto contro quella gente umile e laboriosa, che assolve i compiti che sono dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, nei limiti in cui sono compiti di educazione e di istruzione della gioventù, in certe determinate zone del nostro territorio; questo voto vuol significare biasimo al Governo, il quale tiene in non cale le votazioni adottate all'unanimità da Commissioni legislative; ed è altresì un invito al Governo a voler finalmente superare un periodo in cui l'Opera

nazionale aveva trovato la sua necessità e ragione funzionale, ma che oggi non rappresenta che una sopravvivenza ed un anacronismo.

RICCIO. Pur avendo votato insieme agli altri membri della Commissione l'ordine del giorno che è stato letto dal senatore Terracini, non posso associarmi alle sue parole, nè a quelle precedenti, nè a quelle conclusive. Innanzitutto vorrei sapere la data di approvazione dell'ordine del giorno.

TERRACINI. L'ordine del giorno fu votato il 17 giugno 1950.

RICCIO. Faccio osservare che nel disegno di legge in esame il contributo di 70 milioni è stanziato per l'esercizio finanziario 1950-51. Quindi, se l'ordine del giorno è del 17 giugno 1950, cioè appena la vigilia di quell'esercizio finanziario per cui si stanziavano oggi 70 milioni, anche a voler considerare tutta la buona volontà del Governo nell'accogliere il nostro voto, evidentemente, quando si era soltanto a pochi giorni dall'inizio del nuovo esercizio finanziario, non era possibile improvvisamente smontare tutto questo insieme di assistenze, di funzioni, di organi, di uffici e via dicendo. Quindi, anche se la lungaggine è la sorte penosa di tutte le liquidazioni di enti statali o parastatali, questa volta non possiamo addebitare colpa al Governo se, a pochi giorni dal nostro voto, non è stata fatta questa smobilitazione. Non sappiamo d'altra parte se questa opera di smobilitazione sia stata o meno fatta successivamente.

Un'altra osservazione: il richiamo fatto dal senatore Terracini all'articolo 81 della Costituzione non mi pare rientri nell'argomento in questione, in quanto che l'ultimo comma dell'articolo 81 detta: « Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte ». Sarebbe, quindi, una applicazione, più che estensiva, abnorme dell'articolo 81 della Costituzione quella di pretendere che per le spese già impostate in bilancio, le funzioni che hanno già il loro svolgimento da parte di enti ancora in vita dovessero ad un tratto cessare solo perchè l'ente non ha in cassa il danaro per andare avanti. Evidentemente in questo caso l'ente, e nella specie l'Opera nazionale assistenza all'Italia redenta, deve far fronte agli impegni assunti, salvo poi a stabilire, come si stabilisce con questa

legge, di sopperire, con un contributo straordinario, alle spese dell'Ente per debiti che esso avrà dovuto contrarre al fine di pagare gli impiegati o per altri scopi. Con questa legge appunto si chiede, con ritardo, di coprire questi debiti, ma è una necessità per lo svolgimento di funzioni svolte dall'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta in un tempo in cui non si poteva fare diversamente e per cui si fa fronte nella maniera proposta.

RIZZO DOMENICO. Il senatore Terracini ha detto qualche cosa di diverso, e cioè che il Governo nel 1952 chiede un contributo straordinario, sia pure riferentesi all'anno finanziario 1950-51, senza tenere in nessuna considerazione quello che era stato un voto della 1^a Commissione del Senato. Quello che noi vorremmo sapere è fino a che punto abbia trovato accoglienza presso il Governo tale voto, se cioè si sia provveduto ad impostare quell'operazione di liquidazione cui faceva appunto cenno l'ordine del giorno Terracini, approvato alla unanimità.

Questo è un piccolo disegno di legge, che investe però, secondo me, un problema assai più vasto, di disordine generale. Non è possibile andare avanti così; queste opere che hanno un contributo ordinario, puntualmente impostato nei bilanci preventivi, superano il contributo ordinario se non fanno di peggio, se non fanno addirittura delle spese non autorizzate dai loro bilanci. Così avviene che dal 1947-48 si è provveduto con diversi provvedimenti a incrementare il fondo ordinario dell'Opera in parola fino a portarlo a 50 milioni all'anno. Ora mi sembra che sarebbe un minimo di correttezza per l'amministrazione di queste opere contenere i loro preventivi e anche i consuntivi entro i limiti dello stanziamento ordinario; viceversa, tutti gli anni ci si trova di fronte ad un superamento, anzi a una moltiplicazione di un bilancio preventivo, e si corre ai ripari elargendo a titolo di contributo straordinario altre decine di milioni.

Ecco perchè chiederei, insieme alle sollecitazioni fatte dal senatore Riccio, che la Presidenza del Consiglio ci dicesse fino a che punto sia stato esercitato il controllo, com'è che tutti gli anni il bilancio preventivo di questi enti supera l'ammontare del bilancio ordinario, e com'è che tutti gli anni siamo costretti a dare in via or-

dinaria un contributo che è di gran lunga superiore di quella che dovrebbe essere la cifra limite nella quale dovrebbero essere contenute le spese.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non aggiungerò parola a quelle dette dall'onorevole Presidente della Commissione; risponderò soltanto alle osservazioni fatte dai senatori Terracini e Domenico Rizzo. Probabilmente la Commissione dimentica che l'ultima volta che il Governo si presentò dinanzi ad essa per discutere un disegno di legge analogo, ossia a carattere straordinario, si trattava di un provvedimento a favore delle scuole materne, e cioè di quelle scuole che sono tuttora affidate — mancando quella disciplina che in parte sarà affidata alla riforma scolastica — oltre che a enti, a privati. Non esiste un ordinamento che disciplini questa materia sul territorio nazionale, come dice il senatore Terracini; e non è vero che la materia è affidata ad un organo permanente su tutto il territorio nazionale, perchè esiste, oltre all'Ente in parola, un altro ente di assistenza pugliese. Parecchie migliaia sono le scuole materne esistenti; il Governo le ha in parte limitate, perchè bisogna tener presente che non si può ricorrere sempre a stanziamenti straordinari: e questo è l'ultimo in materia che viene presentato all'approvazione del Parlamento.

Per quanto riguarda l'O.N.A.I.R., non si tratta di un ente non qualificato, ma di un ente che ha dei suoi scopi ben definiti. Perchè, se in passato era nato come ente di assistenza alla Italia redenta, per carenza degli organi amministrativi del serenissimo impero austriaco, non avrebbe più nessuna ragione di esistere oggi come tale; infatti, anche se ha mantenuto la stessa denominazione, in realtà non fa più nessuna opera di proselitismo nazionale o di esasperato nazionalismo, come teme il senatore Terracini, ma tende solo ad educare, secondo i criteri della scuola materna, le nuove generazioni.

Quanto poi allo spendere largamente, quando si pensi che lo stipendio degli insegnanti è di 270 mila lire annue e il salario degli inserienti di 7 mila lire al mese, quando si pensi che il bilancio è presentato regolarmente all'ente di vigilanza dove è controllato da un collegio di revisori composto da un presidente

della sezione della Corte dei conti e da un ispettore generale del Ministero del tesoro, e che le spese ordinarie sono rappresentate dagli assegni al personale, dai salari agli inservienti, nella misura indicata, dai contributi previdenziali, refezioni scolastiche, arredamento, materiale didattico e spese generali di illuminazione, non si può veramente dire che le spese siano fatte con larghezza, anche perchè si verrebbe a dubitare dell'organo di vigilanza.

Per quanto riguarda il rilievo che il Governo non tiene conto delle deliberazioni degli organi legislativi, credo che il senatore Terracini sia andato oltre il suo pensiero.

Desidero fer presente che l'O.N.A.I.R. segue un metodo di insegnamento che è stato apprezzato dall'organizzazione dell'O.N.U. ed anche dall'amministrazione comunista di Firenze, la quale ha voluto aprire una di queste scuole nella stessa Firenze.

Se per tutte queste ragioni possiamo ritenere che le obiezioni sollevate dall'onorevole Terracini siano superate, pregherei la Commissione di approvare, come ultimo stanziamento straordinario, l'attuale provvedimento.

TERRACINI. Non sono affatto soddisfatto perchè il mio egregio contraddittore ha sviato dal terreno della discussione. Infatti, onorevole Sottosegretario, chi ha parlato di dissipazione se non nel senso che si superano i bilanci preventivi approvati? Molto probabilmente si danno stipendi e salari di fame a coloro che prestano la loro opera. Ma non per questo vi è necessità di stanziamenti straordinari.

Chi ha messo in discussione l'utilità dell'attività che viene svolta da questa Opera? Ho messo soltanto in discussione l'attività del metodo che si segue affinché questa opera utile venga svolta ed ho fatto presente che si tratta di dissipazione solo nei riguardi del fatto che viene tenuto in piedi un apparato direttivo che potrebbe trasferire i suoi compiti ad altro organismo.

In proposito, chiedo all'onorevole Sottosegretario per quale ragione questa Opera sia sotto l'egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Che io sappia la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha mai avuto funzioni inerenti ad attività istruttive, educative, assistenziali dell'infanzia, salvo che per la maternità. Così stando le cose, esiste già l'Opera ma-

ternità ed infanzia, che è un grande ente fornito di un grandissimo apparato, il quale potrebbe curare anche, a proposito dell'infanzia e della prima fanciullezza, quella attività formativa che adesso viene svolta dalle scuole materne dipendenti dall'O.N.A.I.R. A parte tutto questo, l'attuale discussione parte dal presupposto che vi era un ordine del giorno votato dalla 1ª Commissione legislativa, del quale il Governo non ha neppure fatto finta di interessarsi. La prima Commissione legislativa ha tristi esperienze in proposito — non presiedeva lei, onorevole Tupini —: ad esempio aveva votato molto tempo fa, all'unanimità, un ordine del giorno in cui si chiedeva al Ministro degli interni di presentare, nel termine di un mese, il nuovo testo della legge di pubblica sicurezza, ma fino ad oggi nulla è stato fatto; e potrei citare altri casi del genere.

PRESIDENTE. Senatore Terracini, non ritiene sufficiente l'assicurazione dell'onorevole Sottosegretario che questo è l'ultimo provvedimento che verrà presentato in materia?

TERRACINI. Questa è l'ultima proposta di un contributo straordinario, ma non è affatto l'ultima richiesta di finanziamento di questo Ente, perchè suppongo che nel bilancio preventivo 1951-52 — non so se del Ministero degli interni o della pubblica istruzione, quasi sicuramente della Presidenza del Consiglio — sarà compreso il finanziamento per questo Ente; il che significa che, ancora una volta, un voto vecchio ormai di quasi 2 anni del Senato resterà trascurato dal Governo. Quindi, la ragione che mi aveva stimolato essenzialmente a dichiarare il mio voto contrario, permane.

RIZZO DOMENICO. Io sono parzialmente soddisfatto; non lo sono per quello che riflette il riordinamento generale di questo Ente, pur prendendo in dovuta considerazione le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario Martino. Probabilmente non vi è un ente che lavori sul piano nazionale nel senso specifico, come lavora questa Opera; però esistono degli enti simili nei confronti dei quali sarebbe opportuno esaminare se si renda utile o meno l'assorbimento di questo Ente.

Debbo invece dichiararmi soddisfatto, con riserva, per quel che attiene alla seconda parte del mio appunto, e cioè la straordinarietà del contributo; ma desidero sottolineare in manie-

ra categorica l'asserzione del Sottosegretario Martino che questo è l'ultimo contributo straordinario che il Governo presenterà in materia.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Alcune delle ultime obiezioni sollevate dal senatore Terracini mi hanno colpito e specialmente quella che la Presidenza del Consiglio non avrebbe competenza istituzionale nei confronti di questa opera assistenziale. Quando il mio collega Lucifredi avrà presentato il disegno di legge che stabilisce il riordinamento della burocrazia, ciò sarà evitato; sta di fatto, però, che la Presidenza del Consiglio esercita la sua vigilanza su una serie di enti piuttosto numerosa, circa 20, uno dei quali è l'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta. Quanto poi al rilievo che la O.N.A.I.R. potrebbe essere posta sotto la vigilanza dell'Opera nazionale maternità e infanzia, debbo dire che l'O.N.M.I. non ha compiti istituzionali che le consentano di esercitare, in proprio, le funzioni che sono assegnate all'Opera assistenziale Italia redenta. Inoltre, il Ministero della pubblica istruzione mandò il suo Sottosegretario nell'ultima discussione che si ebbe in proposito, e questi dichiarò esplicitamente che il Ministero della pubblica istruzione non faceva che vigilare per la parte relativa all'istruzione, onde accertare che fosse impartita secondo i criteri generali. Ma non altro, perchè tutti questi compiti sono affidati non ad un organismo, ma ad una serie di organismi, persino d'iniziativa di privati, i quali assumono in proprio l'educazione materna. È vero che uno degli articoli della riforma scolastica prevede, anche sotto questo profilo, una certa disciplina che eserciterà il Ministero della pubblica istruzione; ma per ora in un certo numero di scuole la gestione diretta dell'insegnamento materno da parte del Ministero della pubblica istruzione, è fatta semplicemente a titolo sperimentale.

Stando così le cose, non è possibile pensare a un passaggio di competenze ad un altro organismo che non esiste e che bisognerebbe creare. La 1ª Commissione può anche votare un ordine del giorno in cui obbliga il Governo a creare un altro organismo; ma fino ad ora non vi è un altro ente che possa competere con l'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, la quale ha una tradizione così nobile di in-

segnamento nelle scuole materne da rendersi benemerita alla Nazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1950-51 è concesso all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta un contributo straordinario di lire 70 milioni.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

(È approvato).

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato** » (N. 2084) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

RICCIO, *relatore*. Il parere della 5ª Commissione è favorevole. Le nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato ripetono la loro origine da un regio decreto del 1924, che approvava a quell'epoca lo stato giuridico dei salariati e, logicamente, da quell'epoca ad oggi, questo complesso di dipendenti dello Stato è andato variando, sia nel numero, sia nelle funzioni, sia nelle diverse esigenze che le varie amministrazioni hanno avuto, lungo il corso del tempo. Di più sono anche le nuove esigenze sociali che reclamano nuove norme, per cui questi salariati, che non avevano un contratto definitivo lo hanno reclamato da lungo tempo e in grandissima parte lo otterranno attraverso questo provvedimento.

Il provvedimento stesso, più che disegno di legge, lo chiamerei contratto collettivo, dato che è così minuzioso e così specificativo, anche nei suoi allegati, tabelle e moduli, mentre una legge avrebbe dovuto, in un articolo unico, approvare un allegato, che avesse contenuto tutto questo. Comunque si è stabilito così dopo intese e scambi di vedute tra le Amministrazioni e i rappresentanti sindacali, e dopo un lungo corso che il disegno di legge ha avuto, articolo per articolo, nell'altro ramo del Parlamento, in sedute che si sono protratte dal maggio al dicembre 1951; ragione per cui, di fronte anche alle richieste che i rappresentanti sindacali di questi dipendenti hanno fatto a me personalmente, perchè il provvedimento avesse sollecito corso, proporrei di non apportare alcuna modifica al disegno di legge stesso, perchè evidentemente, se noi apportassimo modifiche, che in qualche punto potrebbero anche migliorare la formulazione della legge, ritarderemmo l'approvazione stessa, il che proprio i rappresentanti sindacali non desiderano. Di più, se mai, di queste norme secondarie, che avrebbero potuto essere ora modificate, si potrà parlare in successive disposizioni o leggine che potranno migliorare il disegno di legge stesso. Tra le modifiche che si sarebbero potute attuare in occasione del secondo esame del disegno di legge, ve ne sono due di grande rilievo, non tanto nell'interesse dei lavoratori, quanto nell'interesse delle due Amministrazioni della Pubblica istruzione e della Difesa. Infatti, nel periodo di tempo susseguente al 7 aprile 1948, blocco delle assunzioni, l'Am-

ministrazione della pubblica istruzione assunse alcuni custodi, considerandoli salariati, mentre la loro funzione non è quella di salariati, e la Difesa assunse altro personale, non salariato, ma chiamato salariato. Da questi due Ministeri sono pervenute sollecitazioni perchè si includessero queste categorie nella legge, ma la richiesta non mi sembra da accogliere, sia per il motivo dell'urgenza, sia per il fatto che, siccome in oggetto ci sarebbe molto da discutere sulla legalità di questi provvedimenti, sul modo come furono presi a suo tempo, se valga la pena di farne una sanatoria in occasione di questo disegno di legge e non studiando l'argomento a sè, ecc. ecc., sembra a me che sia meglio accantonare questa richiesta, tanto per i custodi dei musei, quanto per gli impiegati della Difesa per rinviarla ad altro tempo e ad altra sede ed intanto non far tardare l'approvazione di questo provvedimento.

Vi è poi un'altro motivo che induce a non tardare ed è questo: ci sono parecchi salariati, che in questo anno devono andare a riposo per aver raggiunto i limiti di età o perchè è stato chiuso il ciclo di lavorazione cui sono addetti e se non fosse approvato il disegno di legge andrebbero via senza le provvidenze che il disegno di legge contempla, in modo che noi escluderemmo dai benefici del disegno di legge una larga parte di questi dipendenti.

Per queste ragioni, senza trattenermi sui singoli punti, che potranno essere discussi articolo per articolo, propongo il passaggio all'esame degli articoli.

TERRACINI. Il mio intervento nella discussione generale si limita al fatto che, nonostante la persuasività del relatore, non posso accettare il principio che il disegno di legge non debba subire modificazioni. Farò quindi molte proposte di modifiche, anche se sarò condannato a vederle tutte respinte. Questi casi di urgenza o di forza maggiore o di necessità significano praticamente deformare il principio bicamerale del Parlamento italiano, per ridurlo al reciproco rispetto dell'una Camera nei confronti dell'altra, allorchè una ha deciso e l'altra è chiamata semplicemente a ratificare.

Anch'io ho avuto rapporti con alcune organizzazioni sindacali, e ho ricevuto la richiesta di proporre alcuni emendamenti. È evidente

che, piuttosto di non aver nulla, le organizzazioni sindacali si accontenteranno di questo disegno di legge. Vorrei tuttavia che la Commissione non entrasse *a priori* nell'ordine di idee di non approvare nessuno degli emendamenti che verranno proposti.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dopo la chiara relazione del senatore Riccio, che ringrazio, non ho molto da aggiungere; vorrei sottolineare solo, e questo faccio in relazione soprattutto ai rilievi del senatore Terracini, che questo disegno di legge, davanti all'altro ramo del Parlamento, venne discusso molto lungamente, come ha ricordato il senatore Riccio, e in modo particolare partecipò larghissimamente alla discussione, portando un contributo notevole al miglioramento della legge, l'onorevole Turchi del Partito a cui appartiene il senatore Terracini. Nel 99 per cento dei casi tutte le questioni che insorsero nella discussione furono superate attraverso accordi intervenuti tra tutti i partiti e le disposizioni furono votate all'unanimità. Questo tengo a mettere in evidenza perchè non si tratta, come potrebbe sembrare dalle parole del senatore Terracini, di un minimo di quanto i salariati dello Stato attendevano; infatti, con questo disegno di legge, le organizzazioni sindacali hanno ottenuto quasi nella totalità quello che desideravano, e non è senza ragione che oggi insistono perchè questo provvedimento non venga ritardato nella sua approvazione. Non si tratta quindi affatto di violare il principio della bicameralità, che è integro, ma di una valutazione di opportunità politica, nel senso di vedere se, di fronte ad un disegno di legge che è atteso da qualche cosa come 200 mila dipendenti dello Stato, che realizzano un notevole miglioramento della loro posizione, sia il caso di ritardare un provvedimento di carattere generale per provvedere a dei piccoli miglioramenti di quei pochi salariati che non hanno ottenuto quello che desideravano. Si potrà provvedere con leggi successive, se vi saranno delle sperequazioni; ma è certo che se si potesse lasciare immutato il testo approvato dalla Camera dei deputati si darebbe soddisfazione immediata ad una grossa massa di persone.

BARACCO. Vorrei sapere se questo provvedimento è stato studiato e inquadrato in quella che sarà la cosiddetta riforma della burocrazia.

RICCIO, *relatore*. È una cosa diversa, perchè qui si tratta di operai che appartengono ad aziende dello Stato e che quindi restano al di fuori dell'altro progetto.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Informo il senatore Baracco che questo disegno di legge fu elaborato dal ministro Petrilli che, come si sa, era incaricato dello studio della riforma per la burocrazia; e con la stessa mentalità egli ha studiato questo disegno di legge, che io ho cercato di perfezionare nella discussione davanti all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I salariati dello Stato, ad eccezione di quelli dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono di ruolo e non di ruolo.

I salariati di ruolo, assunti cioè stabilmente ed iscritti a matricola, vengono denominati operai permanenti.

I salariati non di ruolo, assunti cioè a tempo, con contratti di lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario (in corso) ma rinnovabili e rescindibili, vengono denominati operai temporanei.

RICCIO, *relatore*. Vorrei precisare che in questo articolo, laddove si dice « non superiore alla scadenza dell'anno finanziario in corso » ci si deve riferire all'anno dell'assunzione.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi dichiaro d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

TITOLO I.

OPERAI PERMANENTI E TEMPORANEI

Art. 2.

I salariati dello Stato, di cui al precedente articolo 1, assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti dalla tabella A annessa alla presente legge.

I salariati sono classificati nei seguenti gruppi o categorie in relazione ai principi generali precisati nella tabella stessa:

- gruppo: capi operai, sorveglianti e simili;
- 1ª categoria: specializzati;
- 2ª categoria: qualificati;
- 3ª categoria: comuni;
- 4ª categoria: manovali;
- 5ª categoria: apprendisti;
- 6ª categoria: operaie specializzate;
- 7ª categoria: operaie comuni.

A parità di qualifica professionale il trattamento giuridico economico è lo stesso per tutto il personale salariato sia maschile che femminile.

La tabella A) può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

RICCIO, *relatore*. Vorrei precisare che all'ultimo comma di questo articolo si dice che la tabella può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica. Ora, se, per avventura, le tabelle non avessero contemplato tutte le possibili specialità, lungo il corso del tempo si potrà, man mano, soddisfare a quelle che sono le esigenze delle Amministrazioni e degli interessi dei lavoratori con nuove tabelle.

TERRACINI. Propongo che, nel penultimo comma, dove si dice « a parità di qualifica professionale » si aggiungano le parole: « e all'indennità di mansioni ». È una consuetudine largamente invalsa, e non solo nelle pubbliche Amministrazioni, di superare l'ostacolo della norma, la quale vuole una parità di trattamento per parità di qualifica professionale, assegnando qualifiche professionali diverse ad uomini e donne che vengono poi applicati in uguali mansioni.

RICCIO, *relatore*. Non posso accettare la modifica proposta dal senatore Terracini non solo per le ragioni dette nella discussione generale, ma anche per ragioni specifiche, in quanto l'articolo regola il caso di mansioni diverse da quelle attribuite dalla qualifica.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi associo alle considerazioni fatte dal relatore, facendo rilevare

che la situazione messa in evidenza dal senatore Terracini è già soddisfatta dal disegno di legge là dove prevede il caso di un salariato di grado inferiore cui vengono assegnate le funzioni del grado superiore: costui avrà un trattamento economico speciale per il periodo in cui eserciterà quelle funzioni, trattamento che cesserà al momento del ritorno all'esercizio delle funzioni per le quali è stato assunto.

TERRACINI. Insisto affinché il mio emendamento venga messo in votazione.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'emendamento Terracini che propone, nel penultimo comma dell'articolo 2, alle parole « A parità di qualifica professionale » di aggiungere le altre « e all'identità di mansioni ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 2, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

La pianta organica degli operai permanenti è numericamente fissata, per ciascuna Amministrazione, con provvedimenti legislativi.

Il contingente dei salariati temporanei, compresi gli apprendisti, è determinato, in ogni esercizio finanziario e per ogni singola amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro, da sottoporsi a registrazione della Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con lo stesso decreto è fissata la percentuale, riferita al contingente medesimo, del numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria.

Ogni amministrazione ha facoltà di assumere, con contratto di diritto privato, per esigenze imprevedute ed indilazionabili, operai giornalieri, a condizione che sia stabilito il termine massimo entro cui debbono essere licenziati, termine che non può superare in nessun caso i 90 giorni.

(È approvato).

Art. 4.

La nomina degli operai permanenti e, successivamente, qualsiasi variazione dell'inquadramento professionale con l'attribuzione del salario o della paga agli operai stessi, nonché la cessazione dal servizio, sono disposte con decreto ministeriale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

(È approvato).

Art. 5.

L'assunzione, la conferma in servizio e le variazioni dell'inquadramento professionale e del salario o paga degli operai temporanei, sono disposte con contratti di lavoro conformi agli allegati 1, 2 e 3 della presente legge.

Tali contratti vengono approvati con decreto ministeriale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

(È approvato).

Art. 6.

La misura delle paghe, risultante dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e successive modificazioni, ha carattere tassativo per tutti i salariati dello Stato e non può essere variata se non mediante apposito provvedimento legislativo.

(È approvato).

Art. 7.

I salariati non di ruolo vengono assunti:

1° per concorso tra gli aspiranti all'ammissione, da effettuarsi:

a) mediante prova d'arte, o esperimento pratico, a seconda della qualifica richiesta per i posti da ricoprire nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª;

b) a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, per quei mestieri o servizi propri delle categorie 3ª, 4ª e 7ª, per i quali non sia possibile l'esecuzione d'una prova d'arte o dell'esperimento pratico;

2° se trattasi di temporanei da assegnare alla 5ª categoria (apprendisti), senza alcuna particolare formalità.

RICCIO, *relatore*. Vorrei sottolineare il principio ottimo del concorso per la chiamata dei salariati, anziché quello *ad libitum* di un capo officina, perchè è garanzia per i lavoratori stessi. Così l'altro principio della parità di salari tra uomini e donne.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

I salariati di ruolo vengono nominati:

1° se trattasi d'operai, mediante concorso, effettuato tra i salariati non di ruolo che abbiano prestato servizio presso la stessa Amministrazione per non meno di due anni e conseguito, nell'ultimo anno, la qualifica di « ottimo » o di « distinto ». Detto concorso consiste nell'esecuzione d'una prova d'arte o, se del caso, di un esperimento pratico, in base ai risultati del quale vengono conferiti i posti disponibili nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª.

Per i posti da conferire nelle categorie 3ª, 4ª e 7ª, per i quali la natura delle prestazioni richieste escluda la possibilità dell'esecuzione di una prova d'arte o di un esperimento pratico, la nomina viene conferita in base alla sola valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.

Le singole Amministrazioni hanno sempre facoltà di limitare l'ammissione ai concorsi a determinate categorie di operai « temporanei » e di esigere requisiti tecnici speciali.

Qualora non ci siano salariati non di ruolo in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente numero, o in caso di esito negativo di un primo concorso, l'amministrazione potrà ammettere ai concorsi anche elementi estranei all'amministrazione;

2° se trattasi di capi operai, a scelta tra i salariati di ruolo appartenenti alla 1ª categoria da non meno di tre anni e che abbiano riportato la qualifica di « ottimo » o di « distinto » nell'ultimo triennio.

Eccezionalmente, in relazione alle situazioni di fatto determinate da inesistenza o da insufficienza numerica di elementi idonei tra le maestranze di ruolo, la scelta potrà venire

effettuata tra i salariati non di ruolo e in possesso dei suddetti requisiti.

È fatta eccezione per le nomine dei sorveglianti e capisala, dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le quali continuano ad osservarsi le norme particolari vigenti presso l'Amministrazione stessa.

(È approvato).

Art. 9.

Per i salariati di ruolo e non di ruolo, debbono essere annualmente compilate apposite note di qualifica che esprimano sinteticamente il giudizio di merito relativo alla condotta, capacità e rendimento di ciascuno.

Tali note, da compilare entro il mese di luglio di ogni anno, per l'anno finanziario precedente, classificheranno ciascun salariato con una delle seguenti qualifiche: « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre » e « cattivo ». Esse debbono essere comunicate all'interessato entro il mese di settembre.

Avverso la qualifica attribuita è ammesso ricorso al Ministro competente entro 15 giorni dalla comunicazione della qualifica stessa allo interessato.

RICCIO, *relatore*. Vorrei far notare che prima la nota di qualifica veniva fatta solo per gli operai permanenti, mentre adesso viene fatta per tutti, in maniera che vengono salvaguardati meglio i singoli diritti, dato anche il ricorso che la legge ammette contro la nota di qualifica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

Ai salariati non di ruolo, ove siano assegnati alla 1ª, 2ª e 6ª categoria, va attribuita, all'atto dell'ammissione:

a) la 5ª classe di paga, se nella prova d'arte, od in esito all'esperimento pratico, riportino il punteggio di 20/20;

b) la 4ª classe di paga, se riportino 19/20;

c) la 3ª classe di paga, se riportino 18/20;

d) la 2ª classe di paga, se riportino 17/20;

e) la 1ª classe di paga, se riportino 16/20.

Non ottengono l'ammissione i candidati i quali, nell'esecuzione della prova d'arte o dell'esperimento pratico suddetti, riportino un punteggio inferiore ai 16/20, punteggio che non può dar titolo neppure all'ammissione in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili.

Ai salariati non di ruolo, assegnati, invece, alle categorie, 3ª, 4ª e 7ª va attribuita, in ogni caso, la classe di paga iniziale della rispettiva categoria.

TERRACINI. Propongo un emendamento al terzo comma di questo articolo. Comprendo la ragione per la quale i candidati che nelle prove scritte abbiano avuto un punteggio inferiore a 16 ventesimi debbano essere esclusi dall'ammissione in prima e seconda categoria, ma non capisco perchè non possano essere ammessi in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili. Ora, quando si è sufficienti, forse non si è idonei a quella categoria per la quale si è concorso perchè si resta al margine inferiore, ma non comprendo perchè si voglia escludere questo concorrente dall'essere ammesso nella categoria inferiore per la quale, evidentemente, il suo punteggio rappresenta non solo la sufficienza, ma qualche cosa di più. Propongo, pertanto, il seguente emendamento: « In tal caso, e sempre che abbiano riportato un punteggio non inferiore ai 14 ventesimi, hanno titolo all'ammissione alle categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili. Ai salariati temporanei, di cui al comma precedente, si attribuisce la prima classe di paga della categoria alla quale vengono assegnati ».

RICCIO, *relatore*. Sono contrario all'emendamento, non solo per le ragioni generali, ma anche perchè, evidentemente, il presentatore non ha tenuto particolare conto che la norma dell'articolo 10 si riferisce agli operai specializzati. Ora, se seguissimo il principio enunciato nell'emendamento Terracini, verremmo a mettere degli operai specializzati nella categoria dei generici, inflazionando queste ultime categorie ancora di più, e depauperando quella degli specializzati, di cui vi è tanto bisogno.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Aderisco alle considerazioni fatte dal relatore.

TERRACINI. Dato che il fatto che un lavoratore qualificato si squalifichi è un fatto attinente alla sua volontà e non vi è nessuno che possa impedirgli di compiere un lavoro non qualificato, mi sembra che le considerazioni fatte dal relatore non calzino.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei far rilevare che non è affatto detto che un muratore discreto, ma non ottimo, debba essere un ottimo manovale. Accanto ad una valutazione di carattere personale, c'è anche la valutazione di interesse pubblico. Si rispetta questo principio quando all'articolo 7 si dice che, per quei mestieri o servizi propri delle categorie III, IV e VII, per i quali non sia possibile l'esecuzione di una prova d'arte o dell'esperimento pratico, i salariati non di ruolo vengono assunti a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.

TERRACINI. Avere il titolo non vuol dire sempre avere il diritto. Per l'articolo 10 i candidati che riportino un punteggio inferiore ai 16 ventesimi, sono esclusi dall'ammissione nelle categorie inferiori. Desidererei che questa esclusione non venisse fatta e che anche questi venissero posti sul terreno di tutti gli altri.

RICCIO, *relatore*. Vorrei fare ancora due osservazioni che, una in via negativa ed una in via positiva, militano a favore del testo in esame. Con esso gli operai specializzati non si escludono dalla possibilità di partecipare agli altri concorsi per operai non qualificati; quindi il diritto del singolo individuo, cui ha fatto cenno l'onorevole Terracini, viene rispettato. Inoltre l'Amministrazione ha tutto l'interesse di fare, anche per gli operai non specializzati, concorsi quanto più larghi è possibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 10 proposto dal senatore Terracini, non accettato nè dal relatore nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 11.

Ai salariati di ruolo, assegnati alle categorie 1ª, 2ª e 6ª che provengano, quali operai temporanei, da categoria inferiore, o dalla stessa, viene assegnata, all'atto della nomina, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nell'esperimento pratico, sostenuti per ottenere la nomina medesima, con l'osservanza dei criteri indicati al 1º comma del precedente articolo 10.

Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella già in godimento anteriormente alla nomina, la differenza verrà loro conservata a titolo di assegno *ad personam*, non utile a pensione e riassorbibile con gli avanzamenti successivi, di cui al seguente articolo 12.

Ai salariati di ruolo, assegnati alla 2ª categoria, che provengano, quali temporanei, dalla 1ª categoria, viene, parimente, assegnata, all'atto della nomina, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte o nell'esperimento pratico sostenuti per ottenere la nomina stessa, incrementata di tanti avanzamenti per quanti ne avevano maturati nella categoria di provenienza, entro i limiti della paga massima della 2ª categoria cui vengono assegnati.

Per ottenere la paga massima della 1ª e 2ª categoria è richiesta la qualifica di «ottimo» nell'ultimo triennio.

Ai salariati di ruolo, assegnati alla 3ª categoria, se provenienti da categorie inferiori, quali temporanei, viene assegnata, all'atto della nomina, la paga che, per entità, risulti immediatamente superiore alla paga goduta nella categoria di provenienza.

Ai detti salariati, ove provengano dalla medesima categoria, viene conservata la stessa paga in godimento all'atto della nomina.

Qualora, invece, tali salariati provengano da categoria superiore, viene attribuita, all'atto della nomina, la classe di paga spettante ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 10, incrementata di tanti avanzamenti quanti ne competono in relazione alla anzianità di servizio da ciascuno posseduta.

Alle salariate di ruolo assegnate alla 7ª categoria vanno applicati, per la determinazione della paga all'atto della nomina, gli stessi cri-

teri di cui ai precedenti commi 6° e 7° a seconda che dette salariate provengano dalla stessa categoria o dalla 6ª categoria; alle salariate stesse, ove provengano dalla 5ª categoria, va assegnata la classe di paga iniziale.

Ai salariati di ruolo, all'atto della nomina nel gruppo dei capi operai, sorveglianti e simili, viene assegnata la classe di paga iniziale del gruppo medesimo.

(È approvato).

Art. 12.

Gli aumenti di paga, per tutti i salariati di ruolo e non di ruolo, hanno luogo secondo l'ordine di progressione delle classi di paga, stabilito dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e successive modificazioni, per la rispettiva categoria (o « gruppo » per i capi operai, sorveglianti e simili), dopo un periodo di permanenza in ciascuna classe di paga, che è biennale, per chi abbia conseguito nei due anni la qualifica di « ottimo » o di « distinto », e triennale per chi non abbia riportato nel biennio tale qualifica, ma sia stato classificato almeno « buono » in ciascun anno del triennio.

Però, per conseguire la paga « massima » del rispettivo gruppo o categoria, i capi operai, sorveglianti e simili, gli operai specializzati (1ª categoria) e gli operai qualificati (2ª categoria) debbono contare, in ogni caso, un triennio di permanenza nella paga immediatamente inferiore alla « massima », ed inoltre aver conseguito ininterrottamente, negli ultimi tre anni, la qualifica di « ottimo ».

(È approvato).

Art. 13.

I passaggi di salariati non di ruolo a categorie superiori possono essere effettuati solo in occasione di concorsi pubblici per l'ammissione di salariati non di ruolo.

Le singole amministrazioni hanno sempre facoltà di limitare in parte l'ammissione a detti concorsi al personale salariato già in servizio e di richiedere particolari requisiti tecnici.

Ai salariati che, partecipando a detti concorsi, risultino vincitori, viene attribuita la

classe di paga in conformità dei seguenti criteri:

1° se passati nelle categorie 1ª, 2ª, 6ª, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nello esperimento pratico, sostenuti per ottenere il passaggio in tali categorie, con la osservanza dei criteri già indicati nel precedente articolo 10.

Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella già in godimento anteriormente al passaggio alla categoria superiore, la differenza verrà loro conservata a titolo di assegno *ad personam*, riassorbibile con gli avanzamenti successivi;

2° se passati nelle categorie 3ª e 4ª la classe relativa alla paga che, per entità, risulti immediatamente superiore alla paga goduta nella categoria di provenienza.

(È approvato).

Art. 14.

I passaggi di salariati di ruolo a categorie superiori possono venire effettuati soltanto in occasione di concorsi banditi per il conferimento di posti di ruolo.

A tali salariati, ove risultino vincitori, va attribuita, in ogni caso, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nell'esperimento pratico, sostenuti per ottenere il passaggio in tali categorie.

Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella già in godimento anteriormente al passaggio nella categoria superiore, la differenza verrà loro conservata a titolo di assegno *ad personam*, utile a pensione e riassorbibile con gli avanzamenti successivi.

(È approvato).

Art. 15.

Qualora, per soppressione o riduzione di servizi, si verifichi l'impossibilità di utilizzare personale salariato non di ruolo nel mestiere proprio della categoria di appartenenza, è data facoltà alle amministrazioni centrali, ove le esigenze delle lavorazioni lo consentano, di impiegare detto personale per l'espletamento di mansioni proprie di mestieri appartenenti a categorie gradatamente inferiori in relazione alla disponibilità dei posti.

In tal caso le Amministrazioni centrali provvederanno, all'atto del rinnovo del contratto di lavoro, ad attribuire al personale stesso la nuova qualifica, propria dell'attività da ciascuno esercitata, inquadrandolo nella relativa categoria con l'assegnazione della classe di paga spettante ai sensi del precedente articolo 10, incrementata di tanti avanzamenti quanti ne spettano in relazione all'anzianità di servizio posseduta.

Ove, poi, entro il periodo massimo di due anni dalla data del rinnovo del suddetto contratto di lavoro, il personale medesimo possa nuovamente trovare utile impiego nella categoria di provenienza, sarà, a tutti gli effetti, reintegrato nella categoria stessa, prescindendosi dalle formalità previste dall'articolo 7 della presente legge e con la valutazione, ai fini dell'inquadramento economico, del servizio temporaneamente reso nella categoria inferiore.

Oltre tale termine, la eventuale restituzione alla categoria di provenienza comporterà sempre, prescindendosi dalle formalità di cui al precedente comma, l'assegnazione della classe di paga iniziale, incrementata di tanti avanzamenti per quanti sono i bienni di servizio resi nella categoria stessa, precedentemente al passaggio nella categoria inferiore, e quelli resi in quest'ultima categoria.

Sia i salariati di ruolo che quelli non di ruolo non possono rifiutarsi di svolgere mansioni proprie di mestiere appartenente a categoria immediatamente inferiore o superiore, qualora ciò sia richiesto da effettive, eccezionali e contingenti esigenze di servizio.

In tal caso, nessun mutamento viene apportato all'inquadramento economico professionale di detti salariati.

Al personale adibito a mansioni di categoria superiore è dovuta una indennità pari alla differenza tra la paga dovuta per la categoria di appartenenza a quella corrispondente alla categoria superiore qualora l'impiego nella categoria superiore abbia avuto durata maggiore di 30 giorni.

RICCIO, *relatore*. Vorrei che risultasse dal verbale che l'articolo 15 viene incontro alle esigenze segnalate, in sede di altro articolo, dal senatore Terracini. Quando il dipendente è già in servizio, si rende possibile l'assunzione

in una categoria inferiore, senza un ulteriore concorso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 16.

Le disposizioni che consentono l'elevazione della anzianità di servizio utile agli effetti degli aumenti periodici di retribuzione per combattenti, sono estese al personale salariato di ruolo e non di ruolo, semprechè, per quest'ultimo, si verifichino le condizioni di cui al decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

(È approvato).

TITOLO II.

NORME TRANSITORIE

Art. 17.

Gli operai giornalieri, in servizio da oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono considerati, a tutti gli effetti, quali operai temporanei, con integrale applicazione, nei loro confronti, delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, per la parte che concerne i salariati non di ruolo.

(È approvato).

Art. 18.

Le Amministrazioni interessate provvederanno ad attribuire, ai soli effetti giuridici, ai salariati in servizio dal 1º settembre 1946, la qualifica di mestiere in relazione alle mansioni effettivamente esercitate e che deve essere compresa fra quelle contemplate dalla tabella annessa alla presente legge, salvo l'eccezione prevista dal successivo articolo 22.

La qualifica di mestiere così attribuita comporta, dalla entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione di ciascun salariato alla corrispondente categoria di cui alla predetta tabella.

(È approvato).

Art. 19.

In sede di applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 18, i salariati non di ruolo, in possesso di una qualifica di mestiere

che in rapporto al grado di specializzazione richiesto dal mestiere stesso, sia contemplata dalla tabella A annessa alla presente legge tanto nella 1ª quanto nella 2ª categoria, vengono inquadrati nell'una o nell'altra di tali categorie in base alla valutazione del grado di capacità professionale di ciascuno, congiunto al rendimento, quali risultano dai precedenti di servizio.

Tale valutazione, prescindendo da qualsiasi prova d'arte od esperimento pratico, va espressa con un punteggio in ventesimi che comporta l'iscrizione alla 1ª categoria nel caso che esso risulti non inferiore ai 16/20 e l'iscrizione alla 2ª categoria qualora il punteggio stesso, pure essendo inferiore ai 16/20, non sia inferiore ai 12/20.

(È approvato).

Art. 20.

Qualora, in sede di applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 18, nei riguardi di taluni salariati non di ruolo in servizio alla data del 1º settembre 1946 — per la qualifica professionale posseduta — venga determinata, alla data stessa, in base alla tabella dei mestieri allegata alla presente legge, l'assegnazione in categoria inferiore a quella loro attribuita ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, il relativo provvedimento, che stabilisce la nuova categoria di appartenenza, avrà effetto dalla data di decorrenza dell'eventuale rinnovo del contratto di lavoro.

Parimente, in occasione dell'eventuale rinnovo del contratto di lavoro e dalla decorrenza del contratto stesso, verrà mutata la qualifica di mestiere e la relativa categoria di quei salariati non di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino adibiti, dal 1º settembre 1946 o da epoca successiva, all'espletamento di mansioni proprie di categorie inferiori a quelle di appartenenza.

Qualora entro e non oltre un anno dalla decorrenza del predetto contratto di lavoro tali salariati vengano nuovamente utilizzati con la qualifica precedentemente posseduta, saranno senz'altro reintegrati, a tutti gli effetti,

nell'inquadramento economico professionale già in godimento.

(È approvato).

Art. 21.

I salariati non di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che esplichino di fatto e con carattere permanente, da data non posteriore al 1º maggio 1948, mansioni di natura non salariale, e quindi non previste dalla tabella dei mestieri allegata alla legge medesima, saranno inquadrati dalle Amministrazioni statali — comprese quelle con ordinamento autonomo, eccezione fatta per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato — dalle quali essi dipendono, sempre che per attitudine e per rendimento ne siano ritenuti meritevoli, nelle corrispondenti categorie del personale civile non di ruolo, disciplinate dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di integrazione e di attuazione.

L'inquadramento verrà disposto nelle categorie previste dalla tabella I allegata al citato regio decreto-legge n. 100 del 1937, e con l'osservanza delle norme ivi stabilite, in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, subordinatamente al possesso, alla data del 1º maggio 1948, del relativo titolo di studio. Per l'inquadramento nella 3ª categoria può prescindersi dal possesso del titolo di studio.

Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal presente articolo, è attribuita la retribuzione iniziale della rispettiva categoria di inquadramento. La differenza tra questa retribuzione e quella eventualmente superiore goduta all'atto della nomina ad impiegato avventizio, è conservata a titolo di assegno personale utile ai fini del trattamento di quiescenza, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio. Per gli aumenti della retribuzione, si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di integrazione e di attuazione.

Al detto personale sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, valutandosi, ai fini dell'inquadramento nei ruoli transitori, l'an-

zianità di servizio, quale impiegato non di ruolo, che verrà a maturarsi a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.

I salariati di ruolo, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono essere inquadrati nelle categorie impiegatizie previste dalla tabella allegata al regio decreto-legge 6 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, con la osservanza, in quanto applicabili, delle stesse norme indicate nei precedenti commi. L'inquadramento verrà disposto in base ad apposita domanda degli interessati, da presentare all'Amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

BERGMANN. Vi sono parecchi individui che, entrati come operai, hanno poi completato gli studi ed ora sono diplomati od anche laureati. Sembrerebbe equo che, nell'inquadramento nei ruoli transitori, questi potessero avere considerata l'anzianità maturata dalla data dell'inizio delle mansioni impiegatizie, effettivamente esplicate, anzichè, come stabilisce questo comma IV dell'articolo 21, dall'entrata in vigore della legge. Non faccio una proposta di emendamento, perchè riconosco la validità delle considerazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario; vorrei però che si tenesse nota di questa osservazione, qualora si dovesse nuovamente prendere in considerazione la materia dei ruoli transitori.

RICCIO, *relatore*. Vorrei osservare, in merito, che questa disposizione in fondo non è che una attuazione di quello che noi abbiamo approvato in sede di norma di attuazione di ruoli transitori, perchè è avvenuto largamente, prima del 7 aprile 1948, che sono state assunte, con la qualifica di salariati, persone che, o avevano il titolo o avevano la capacità per espletare una mansione diversa, e che sono state adibite a mansioni impiegatizie.

Questa legge, praticamente, ci dice: semprechè ricorra la condizione di persistenza del rapporto d'impiego alla data d'entrata in vigore della legge, e la condizione che si siano svolte effettivamente mansioni impiegatizie in data precedente al 7 aprile 1948, coloro che abbiano il possesso del titolo di studio già conseguito alla stessa data del 7 aprile 1948, pra-

ticamente vengono inquadrati secondo i gruppi A, B e C, e secondo le varie categorie di avventizi, cui fanno riferimento le leggi del 1937 e 1947. Mi pare, quindi, che il voto del senatore Bergmann non abbia ragione di essere, in quanto tutti i concorrenti vengono già sistemati in base alle mansioni ed al titolo, nè si può tener conto del titolo acquisito dopo la suddetta data, per evitare sperequazioni e per evitare di cadere indirettamente nel divieto stabilito dal decreto 7 aprile 1948, n. 262.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Faccio presente che il problema non è certamente facile, non solo per le considerazioni svolte dall'onorevole relatore, ma anche perchè riesce estremamente difficile poter individuare per un dipendente dello Stato, che svolga delle mansioni che sono a mezza strada tra le mansioni di impiegato e quelle di salariato, da quale momento egli abbia incominciato ad esercitarle. Inoltre vi sarebbero ripercussioni di carattere finanziario.

Tuttavia, quando si dovesse nuovamente prendere in considerazione la materia dei ruoli transitori, potrà essere tenuta presente l'osservazione del senatore Bergmann.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 22.

La qualifica di mestiere degli operai permanenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non può essere mutata in sede di applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 18, qualora detto mutamento comporti l'inquadramento in categoria diversa da quella di appartenenza.

I salariati permanenti che, per effetto della disposizione di cui al precedente comma, rimangano inquadrati in categoria diversa da quella effettivamente spettante, devono essere considerati ad esaurimento.

(È approvato).

Art. 23.

In eccezione al precedente articolo, ed in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del Capo prov-

visorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, transitano nella 2ª categoria, entro i limiti dei posti previsti per la categoria stessa dalla tabella organica delle singole Amministrazioni, i salariati permanenti comuni che, alla data del 1º settembre 1946, esplicassero mansioni di operai qualificati, o — per le maestranze della Amministrazione dei monopoli di Stato — le abbiano disimpegnate anche in precedenza, saltuariamente, secondo le particolari esigenze e disposizioni dell'Amministrazione stessa.

(È approvato).

Art. 24.

Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di 5 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i posti di capo operaio vanno conferiti in base alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti ed ai risultati d'una prova d'arte od esperimento pratico, ferme restando le altre condizioni richieste dal precedente articolo 8 e le eccezioni ivi previste.

(È approvato).

Art. 25.

Ai fini della determinazione della paga per i salariati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono computati, in applicazione delle norme contenute nel precedente articolo 12, tutti i periodi di servizio da salariato, comunque prestati, anche se discontinui e non resi presso la stessa Amministrazione.

Ai medesimi fini del comma precedente vengono considerati quali periodi di servizio effettivamente compiuto anche quelli in cui la prestazione sia mancata a causa di provvedimenti adottati per comportamento contrario al cessato regime od in applicazione delle leggi razziali.

I periodi di mancata prestazione, previsti dal comma precedente, vengono computati anche ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e dell'indennizzo di licenziamento, spettanti, rispettivamente, ai salariati di ruolo e non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

RICCIO, *relatore*. Questo articolo estende ai salariati i benefici fatti agli impiegati per quelli che erano perseguitati politici e razziali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 26.

La determinazione della paga da attribuire dal 1º settembre 1946 ai salariati di ruolo in servizio a tale data ed a quella di entrata in vigore della presente legge, avviene in relazione all'inquadramento professionale, disposto ai sensi degli articoli precedenti, e sulla base della tabella dei salari allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, con l'osservanza delle seguenti norme:

a) agli appartenenti al gruppo dei capi operai, sorveglianti e simili va assegnata la classe di paga risultante dalla attribuzione, nell'ordine, di tanti avanzamenti quanti sono, dopo il primo, i bienni di servizio resi nel gruppo.

Per l'assegnazione della massima classe di paga nel gruppo stesso, il periodo di permanenza nella penultima classe di paga deve essere triennale;

b) ai salariati permanenti — esclusi quelli previsti dalla successiva lettera c) — è assegnata la classe di paga risultante dall'attribuzione, nell'ordine, di tanti avanzamenti quanti sono i bienni di servizio, da permanente, resi dopo il primo, prendendo a base la stessa classe di paga attribuita all'atto della nomina o, se intervennero nei loro confronti passaggi di categoria, la classe di paga che venne loro attribuita in occasione del passaggio nella categoria nella quale si trovano.

Per l'assegnazione della massima classe di paga ai salariati della 1ª e 2ª categoria il periodo di permanenza nella per ultima classe di paga deve essere triennale;

c) ai salariati permanenti comuni, transitati nella 2ª categoria, ai sensi del precedente articolo 26, viene attribuita, dalla data del 1º settembre 1946, la classe di paga a ciascuno spettante, con l'applicazione, per quanto concerne gli avanzamenti, dei medesimi criteri di cui ai commi precedenti, considerando come classe di paga iniziale quella da stabilire se-

condo le norme dell'articolo 10 primo comma, e cioè sulla base del punteggio di merito espresso in ventesimi. Tale punteggio, escludendo qualsiasi prova d'arte od esperimento pratico, deve rispecchiare l'attuale grado di capacità professionale e di rendimento di ciascun salariato, quali risultano dai precedenti di servizio.

(È approvato).

Art. 27.

La determinazione della paga da attribuire, dal 1° settembre 1946, ai salariati non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene, in relazione all'inquadramento professionale disposto, in applicazione dei precedenti articoli 18, 19 e 20, sulla base della tabella dei salari allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, con l'osservanza delle seguenti norme:

A) *Salariati temporanei classificati nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª.*

A tali salariati verrà anzitutto attribuito un punteggio di merito espresso in ventesimi che, prescindendo dall'esecuzione di qualsiasi prova d'arte od esperimento pratico, rispecchi l'attuale grado di capacità professionale e rendimento.

Detto punteggio, che, per la 1ª categoria, deve essere non inferiore ai 16/20 e per la 2ª e 6ª categoria, pure inferiore ai 16/20, non lo sia ai 12/20, comporta l'assegnazione delle seguenti classi di paga:

1ª categoria	2ª e 6ª categoria
1ª classe di paga 16/20	12/20
2ª classe di paga 17/20	13/20
3ª classe di paga 18/20	14/20
4ª classe di paga 19/20	15/20
5ª classe di paga 20/20	15,99/20

Così determinata tale classe di paga, verrà incrementata di tanti avanzamenti nell'ordine quanti sono i bienni di servizio resi dopo il primo e valutati ai sensi del precedente articolo 25.

Per gli appartenenti alla 6ª categoria anche l'avanzamento alla massima classe di paga è biennale.

B) *Salariati temporanei classificati nelle categorie 3ª, 4ª, 5ª e 7ª.*

A tali salariati, classificati nelle suddette categorie, viene assegnata, dalla data del 1° settembre 1946, la 1ª classe di paga della categoria di appartenenza.

Tale classe di paga deve essere poi incrementata di tanti avanzamenti, nell'ordine, quanti sono i bienni di servizio resi dopo il primo e valutati ai sensi del precedente articolo 25.

(È approvato).

Art. 28.

L'inquadramento economico-professionale, da attribuire ai salariati temporanei che, giusta quanto previsto al 2° comma del precedente articolo 20, risultino adibiti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da data posteriore al 1° settembre 1946, in mestieri propri di categoria inferiore a quella di appartenenza, sarà determinato:

a) con l'applicazione del combinato disposto dei precedenti articoli 18 e 27 per l'inquadramento professionale economico spettante dal 1° settembre 1946;

b) con l'attribuzione, sotto la data dalla quale detti salariati risultino adibiti a mansioni proprie di categorie inferiori, della qualifica spettante in base alle mansioni medesime e della relativa categoria d'inquadramento, nonchè della paga iniziale prevista per la categoria stessa, incrementata di tanti avanzamenti, nell'ordine, quanti sono i bienni di servizio resi dopo il primo e valutati ai sensi del precedente articolo 25.

(È approvato).

Art. 29.

L'eventuale eccedenza di anzianità di servizio rispetto al periodo richiesto per il conseguimento della paga spettante dal 1° settembre 1946, in applicazione dei precedenti articoli 24, 25, 26 e 27, viene computata agli effetti dell'avanzamento immediatamente successivo.

(È approvato).

Art. 30.

Qualora la paga spettante, in base alle presenti norme transitorie, a ciascun salariato,

dalla data del 1° settembre 1946, risulti inferiore a quella effettivamente attribuitagli dalla data stessa in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, la differenza è conservata sotto forma di assegno *ad personam*, fino al limite della massima classe di paga della categoria di appartenenza, da riassorbire con i successivi avanzamenti e utile a pensione, per i salariati permanenti.

Tale norma va applicata anche nei confronti dei salariati previsti dal 2° comma dell'articolo 23 per la determinazione dell'assegno *ad personam* loro spettante, ove la paga determinata all'atto del cambio della qualifica risulti inferiore a quella in godimento dal 1° settembre 1946 in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585.

Nei confronti dei salariati di cui ai precedenti commi non si procederà al recupero delle somme eventualmente percepite in più per competenze accessorie ragguagliate alla paga goduta dal 1° settembre 1946 rispetto a quelle dovute in relazione alla paga spettante ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

(È approvato).

Art. 31.

Salva l'applicazione degli articoli 9 e 25 della presente legge, nulla è innovato nello stato giuridico e nel trattamento economico dei guardiani idraulici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, adibiti alla guardiania e custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

(È approvato).

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

Il servizio reso nella qualità di operaio temporaneo e d'incaricato provvisorio, di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, è utile per intero ai fini di pensione, semprechè ricorrano le condizioni previste dagli articoli stessi. È abolito il limite di 10 anni stabilito dal predetto articolo 3.

La ritenuta straordinaria a favore del Tesoro, prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, va applicata per un periodo di tempo pari a quello che viene valutato ai sensi del precedente comma. Nei confronti dei salariati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali abbia già avuto termine la predetta ritenuta straordinaria in relazione alla valutazione per metà dei servizi di cui al primo comma, la ritenuta stessa viene ripresa dalla data di entrata in vigore della presente legge e va calcolata sulle paghe fruite a partire dalla data medesima per un periodo di tempo pari alla metà dei servizi suddetti.

(È approvato).

Art. 33.

Per il personale salariato statale ex combattente inquadrato fra i « temporanei » ogni campagna di guerra è computata per un anno intero in aggiunta al servizio utile ai fini della indennità per cessazione del rapporto di lavoro.

(È approvato).

Art. 34.

Gli eventuali provvedimenti relativi agli avanzamenti ed ai passaggi di categoria, disposti dopo il 1° settembre 1946 e fino alla entrata in vigore della presente legge, nonché quelli concernenti l'inquadramento professionale e l'assegnazione della paga ai salariati temporanei assunti successivamente, esplicano efficacia fino alla scadenza del contratto di lavoro in corso. Dalla data dell'eventuale rinnovo del contratto i suddetti provvedimenti dovranno essere regolati dalle norme previste dagli articoli da 2 a 19 della presente legge.

Nei riguardi dei salariati temporanei, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunti posteriormente al 1° settembre 1946 ed inquadrati nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª, la prova d'arte od esperimento pratico, effettuati all'atto della assunzione, saranno valutati ai fini dell'attribuzione della paga effettivamente spettante in relazione al punteggio in ventesimi previsto dal precedente articolo 10.

(È approvato).

Art. 35.

Agli effetti degli avanzamenti previsti dal precedente articolo 12, la classifica riportata nelle note di qualifica per l'esercizio finanziario 1946-47, vale anche per l'anno precedente, qualora non sia stata assegnata.

(È approvato).

Art. 36.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche al personale salariato che venga riassunto in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora il personale stesso, avendo diritto alla conservazione del posto ai sensi delle disposizioni vigenti, riprenda regolarmente lavoro entro i termini previsti dalle disposizioni medesime.

(È approvato).

Art. 37.

L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati permanenti ed agli incaricati stabili in applicazione delle norme transitorie previste dalla presente legge, debbono essere stabiliti con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

(È approvato).

Art. 38.

L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettanti ai salariati temporanei in applicazione delle norme transitorie previste dalla presente legge vengono stabiliti con contratto di lavoro approvato con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

(È approvato).

Art. 39.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di assumere personale salariato non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, e su qualsiasi capitolo di bilancio.

In caso di infrazione alla predetta disposizione, i provvedimenti relativi sono nulli. I di-

rigenti, degli uffici o dei servizi, centrali o periferici, che abbiano emesso i provvedimenti di assunzione o promosso gli impegni di spesa sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

La Corte dei conti, d'ufficio o su denuncia dell'Amministrazione ovvero della Ragioneria centrale istituita presso l'Amministrazione, promuoverà il giudizio a carico dei responsabili per il danno cagionato allo Stato, ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e susseguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038.

RICCIO, *relatore*. Come ho già riferito in sede di discussione generale, il Ministero della difesa avrebbe voluto sistemare la posizione di coloro che sono stati assunti come salariati ma che praticamente non lo sono. Poichè questa richiesta urta fortemente contro il divieto previsto dalla legge 7 aprile 1948, non ritengo che sia opportuno, di straforo, in una legge di questo genere, sanare una situazione, che va, se mai, sanata con un provvedimento a se stante.

In subordine, il Ministero della difesa richiede, per la sua amministrazione, la facoltà di assumere altri salariati. A me non pare che, quando per legge vi è un divieto generale per tutte le amministrazioni di assumere nuovi salariati, si debba fare una eccezione per il Ministero della difesa, il quale, se ha delle esigenze a cui deve far fronte, proporrà un disegno di legge in proposito, giustificando nel disegno di legge stesso queste esigenze. Non mi pare, dunque, che anche per questa subordinata, in tale sede, possa trovare accogliamento la proposta fatta dal Ministero della difesa.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 39, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 40.

Le norme del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924,

ELENCO DEI MESTIERI E SERVIZI ASCRIVIBILI, RISPETTIVAMENTE
 ALLA 1ª, 2ª e 3ª CATEGORIA

	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
Acetilenista per fari	di P	OP	—
Acidista	M	OP	—
Addetto alle macchine per la pulitura del grano	—	OP	—
Addetto alle operazioni di profumazione e concia delle miscele di tabacco	—	OP	—
Addetto ai servizi di vigilanza e visita, alle dispense di mate- riali ed alla distribuzione e spedizione generi del mono- polio di Stato	C	OP	—
Aggiustatore meccanico	di P	OP	AO
Alesatore	di P	OP	—
Alimentatore di frantoi	—	—	OP
Animista	di P	OP	AO
Apparecchiatore telescrivente e radiotelegrafico di labo- ratorio	M	OP	AO
Arcionista	M	—	—
Armaiolo	M	OP	AO
Armatore edile o pontista	M	OP	—
Arrotino	—	OP	AO
Artificiere	M	OP	AO = MAP
Asfaltista	M	OP	AO
Attrezzatore navale, aeronautico e paracadutista	S	OP	—
Attrezzatore linee elettriche ed antenne R. T.	S	OP	—
Attrezzista meccanico od utensilista	OP	—	—
Autotipista	di P	OP	—
Bagnino o fangarolo di stabilimenti di cura	—	OP	AO
Bandieraio	—	OP	—
Barcaiolo o gondoliere	—	—	OP
Battimazza	—	—	MAP
Battitore di lamiera	M	OP	—
Bertellaio	—	OP	—
Bifolco	—	—	OP
Bilanciaio di precisione presso l'Ufficio centrale metrico	M	—	—
Bobinatore elettrico ed avvolgitore	S	OP	—
Bollatore del Deposito generale valori bollati	M	OP	AO
Boscaiolo (agricoltura)	—	OP	AO
Bottaio	M	OP	—
Bozzellaio	M	OP	—
Bracciante agricolo	—	—	OP
Brunitore	—	OP	—
Brunitore d'armi	S	—	—
Burattista	—	OP	—
Buttero	C	OP	—

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

82ª RIUNIONE (14 febbraio 1952)

	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
Calafato da mazzuola, in ferro ed in legno	M	OP	OP
Calcinarolo fornaciaio.	—	OP	—
Calcografo	M	OP	—
Calderaio e calderaio fucinatoro	M	OP	—
Calibrista	OP	—	—
Calzolaio di precisione per la confezione di calzature a mano e a macchina per riparazioni di fondo e rimonta	M	—	—
Calzolaio	—	OP	—
Cambista differenziatore	M	OP	—
Cambusiere e cantiere	—	—	OP
Cameriere	M	C	OP
Capo bacino	C	OP	—
Capo cisterna	C	OP	—
Capo draga e dragatore	C	OP	—
Capo garage o autorimessa, fornito di patente di grado 3º	C	—	—
Capo macchinista natanti	C	—	—
Capo manovra ferroviario	—	C	—
Capo pontone	C	OP	—
Capo pontone sollevamento	C	—	—
Capo rimorchiatore	C	OP	—
Capo razza (centro riform. quadrupedi)	C	—	—
Carbonaio (agricoltura).	—	OP	—
Cardatore	—	OP	—
Carenatore	—	—	OP
Carpentiere in ferro e in legno e armatore	M	OP	AO
Carratore	C	OP	—
Carrozziere in ferro e in legno e scoccaio	M	OP	—
Cartotecnico	M	OP	AO
Cassaio	—	OP	AO
Cementista	M	OP	AO
Ceramista vasaio	M	OP	—
Cernitore d'indumenti usati	—	—	OP
Cernitore di vetri d'ottica	S	OP	—
Cernitore panettiere e panettiere	C	OP	—
Cernitore di semi forestali	—	OP	—
Cianografo	—	C	OP
Cilindrasta da molini	—	OP	—
Cinetecnico	M	OP	—
Classificatore di tabacco grezzo, essicatore, umiditore, fermen- tatore, macinatore di tabacchi	OP	OP	—
Coibentatore	OP	OP	—
Collaudatore di automezzi su strada e presso stabilimenti di lavoro	M	—	—
Collaudatore motorista	M	—	—
Collaudatore di macchine e di apparecchi e parti di essi di notevole importanza	di P	OP	—
Collaudatore e misuratore di proiettili e bossoli	—	OP	—
Coloratore	M	OP	—
Coltivatore	C	OP	AO

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

82ª RIUNIONE (14 febbraio 1952)

	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
Concentratore di acque di lavaggio di tabacco	—	OP	—
Conducente di automezzi e trattori, con patente di 3º grado	S	—	—
Conducente di automezzi e trattori, con patente di 2º grado	—	OP	—
Conducente di macchine per la lavorazione della lana, filati e tessuti	di P	OP	AO
Conducente quadrupedi e carrette e cocchiere	—	—	OP
Conduttore dei carrelli elettrici	—	OP	AO
Conduttore di impianti di lavanderia	S	—	—
Conduttore, patentato di caldaie a vapore oltre i 150 HP	S	—	—
Conduttore patentato motori e macchine a vapore inferiori ai 150 HP	—	OP	—
Conduttore di carrelli elettrici	—	—	OP
Conduttore forni elettrici per lavorazioni ottiche e lavora- zioni speciali	S	—	—
Conduttore forni ad alta temperatura	M	—	—
Conduttore forni	—	OP	—
Conduttore di gassogeni	—	OP	—
Conduttore di gru a mano	—	—	OP
Conduttore di gru elettriche	—	OP	—
Conduttore locomobili, pompe, presse idrauliche, compressori stradali	—	OP	—
Conduttore locomotive	OP	—	—
Conduttore impianti macinazione sale	OP	—	—
Conduttore macchine utensili automatiche semiautoma- tiche	—	OP	AO
Conduttore macchine confezionatrici e condizionatrici per trinciati e sigarette.	—	OP	—
Conduttore patentato motori e motrici di natanti di potenza non inferiore ai 150 HP	OP	—	—
Congegnatore di precisione	di P	—	—
Congegnatore comune, meccanico, elettrico	—	OP	—
Contatore di valori.	OP	OP	—
Cordaio	S	OP	—
Correttore di bozze tipografiche	M	—	—
Costruttore di plastici	OP	—	—
Costruttore di parti ottiche e pizioelettriche	M	OP	—
Costruttore e riparatore di apparecchi di precisione presso l'ufficio centrale metrico	di P	—	—
Costruttore di timbri	—	OP	—
Costruttore di tubolari	S	OP	—
Crogiuolista materie refrattarie	M	OP	—
Cuoiaio specializzato segnatore, tracciatore in pelle, in cuoio, sbocciatore e sgroppatore	S	OP	—
Cuoiaio stimatore	OP	—	—
Cuoco.	C	OP	AO
Decoratore	M	OP	—
Dimezzatore e spezzatore di pietre	—	—	OP
Ebanista ed intagliatore in legno	OP	—	—
Elettrochimico, galvanizzatore, galvanoplastico	S	OP	—

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

82ª RIUNIONE (14 febbraio 1952)

	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
Elettricista:			
accumulatorista	S	OP	AO
bobinatore elettrico e avvolgitore			
circuitista elettrico			
elettrauto			
elettricista magnetista			
Elettromeccanico	S	OP	AO
Elicista	S	OP	—
Eliocianografo	OP	—	—
Esplosivista	S	—	—
Fabbricatore di solfato di chinino, nicotina e di colle speciali	—	OP	—
Fabbro fucinatori e forgiatore	M	OP	AO
Facocchio e ferracocchio	M	OP	—
Falegname e falegname stipettaio	M	OP	AO
Famigli degli istituti e scuole militari di istruzione	—	OP	OP
Fattore	—	OP	—
Fattorino semaforico	—	—	OP
Filatore	M	OP	AO
Filettatore a mano e mandrinatore	—	OP	—
Fonditore e staffatore a mano	M	OP	AO
Fontaniere	—	OP	—
Foratore	—	OP	—
Fornaciaio	—	OP	AO
Fotocollografo	M	OP	—
Fotografo ritoccatore, fotogrammista, fototecnico, fotochimico, fotogrammetrista riproduttore	M	OP	AO
Fotoincisore	OP	—	—
Fotozincografo	S	—	—
Fresatore	di P	OP	—
Frigorista	S	OP	—
Fuochista di caldaie e forni	—	—	OP
Fuochista di forni fusori	—	OP	—
Fuochista marittimo	—	OP	—
Fuochista ferroviario	—	OP	—
Galvanizzatore	C	OP	AO
Giardiniere diplomato	M	—	—
Giardiniere ed ortolano	—	OP	AO
Giuntista telefonico	C	OP	—
Gommista	M	OP	—
Guardarobiere e riordinatore di casermaggio	—	OP	AO
Guardialinee telegrafiche e telefoniche	C	OP	—
Guardiano	—	C	OP
Guida palombaro	—	—	OP
Idraulico o tubista	M	OP	AO
Idraulico di bordo (fluido magnetico)	S	—	—
Imballatore	—	—	OP
Imballatore di prodotti chimici	—	OP	—
Imbianchino	—	OP	OP
Imbottatore tabacco greggio nelle coltivazioni,	—	OP	—

	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
Imbracatore	—	—	OP
Impastatore ed infornatore di pane	M	OP	—
Impiombatore di cavi metallici	OP	OP	AO
Incisore di metalli	di P	OP	—
Infermiere	C	OP	—
Infermiere per quadrupedi	—	C	OP
Ingrassatore	—	—	OP
Intelatore	—	OP	—
Intonacatore o intonachista	—	OP	—
Laminatore	—	OP	—
Lattoniere e stagnino	—	OP	—
Lattoniere specializzato in duralluminio per costruzioni aeronautiche	di P	—	—
Lavandaio	—	—	OP
Lavoratori di vetro d'ottica, addetti alla segatura, smerigliatura e lucidatura	M	OP	—
Legatore di libri	S	OP	AO
Linotipista tipografo	S	OP	—
Litografo, macchinista, stampatore, trasportatore, incisore			
Litografo, disegnatore, cronista			
Litografo, levigatore e granitore	M	OP	—
Livellatore di canne per armi			
Lucidatore di mobili in legno e di metalli	—	OP	AO
Lucidista provetto di disegni e lucidi	di P	OP	AO
Macellaio	—	OP	—
Maestro d'ascia	M	—	—
Maghiettaio	—	OP	—
Mandriano	—	—	OP
Maniscalco	—	OP	—
Manovale specializzato	—	—	OP
Marinaio attrezzista	—	OP	—
Marinaio manovale e carbonaio	—	OP	OP
Marinaio navigante	—	—	OP
Marmista o scalpellino	M	OP	AO
Materassaio	—	OP	—
Meccanico	M	OP	AO
Metalizzatore a spruzzo	—	OP	—
Minatore da roccia	—	OP	—
Misuratore d'artiglieria	di P	OP	—
Misuratore di artiglieria e di armi portatili	di P	OP	—
Modellista	M	OP	AO
Molatore di pavimenti	—	—	OP
Molitori addetti a lavorazioni salinifere e a tabacchi da fiuto	—	OP	—
Monotipista fonditore	M	OP	—
Monotipista tastierista	M	—	—

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

82ª RIUNIONE (14 febbraio 1952)

	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
Montatore:			
aggiustatore	di P	OP	—
motorista			
aeronautico			
cinematografico			
di macchine bollatrici (zecca)			
di ottiche			
di fari			
di auto			
di apparecchi antigas			
di macchine in genere			
di circuiti oleodinamici			
di violi e conî della Zecca			
Motorista	M	OP	AO
Muragliatore di salina	—	OP	—
Mugnaio	M	OP	AO
Muratore	M	OP	AO
Operaio chimico specializzato	S	—	—
Orditore ferraiolo	—	OP	AO
Orologiaio e cronometrista	M	OP	—
Ottico	di P	OP	—
Otonaio	M	OP	—
Padrone di motoscafi velocissimi	OP	—	—
Padrone di motoscafi e pirobarche	—	OP	—
Padrone di rimorchiatore	OP	—	—
Palombaro artefice	OP	—	—
Palombaro	—	OP	—
Pantografista	di P	OP	—
Pavimentatore a mosaico	OP	—	—
Pavimentatore	—	OP	—
Pesatore e verificatore monete	OP	OP	AO
Piallatore	—	OP	—
Picconiere e minatore di salina	—	OP	—
Piombaio	S	OP	—
Pirotecnico	M	OP	AO
Piscicultore	OP	OP	—
Pittore e verniciatore	M	OP	AO
Plasmatore vetro d'ottica o preparatore miscele vetrificabili	M	OP	—
Polverista preparatore di mine	—	OP	—
Pompiere	—	OP	AO
Pontiere	M	OP	AO
Preparatore e confezionatore di fialette e calibratore tubetti. vetro chinino	M	OP	—
Preparatore di laboratorio in genere	—	OP	AO
Preparatore di torpedini	—	—	AO
Preparatore specializzato di laboratori chimici, fisici, biologici, elettrotecnici, tecnologici, farmaceutici e batteriologici	S	OP	—
Pulitore e revisore specializzato in parti d'armi	S	—	—
Quarzista	di P	OP	—

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

82ª RIUNIONE (14 febbraio 1952)

	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
Radiatorista	M	OP	—
Radiomontatore	S	OP	AO
Ramaio	S	OP	—
Rammendatrice	—	OP	AO
Restauratore	M	OP	AO
Rettificatore ed affilatore di precisione	di P	OP	—
Ribaditore	—	OP	—
Ricamatrice	—	OP	AO
Sabbiatore	—	—	OP
Saldatore elettrico ed autogenista	M	OP	AO
Salinaro e saliniere	—	OP	—
Saponiere	—	OP	—
Sarto, tallonaio, stiratore a mano o a macchina, collaudatore, verificatore calzature	M	OP	—
Sarto	T	OP	AO
Scalda chiodi	—	—	OP
Scalpellino	—	—	OP
Scandagliatore	—	—	OP
Segantino brentista e circolista	S	OP	—
Segantino	—	—	OP
Selciarolo	—	—	OP
Selezionatore e contatore di piante e foglie di tabacco	—	OP	—
Sellaio	M	OP	—
Smaltatore	—	OP	—
Soffiatore di vetro	M	OP	AO
Sorvegliante di lavori agricoli	C	OP	—
Sotto capo razza (centro rifornimento quadrupedi)	—	OP	—
Spazzolaio	—	OP	AO
Specialista:			
su cambi di automezzi e su pompe di iniezione Diesel per montaggio centrali automatiche, centrali di terra, radiogoniometri ed idrofoni	S	—	—
per congegni di mira e centrali di tiro			
per montaggio macchine cinematografiche			
per strumenti di misura radioelettrici			
per strumenti geotopografici e di navigazione aerea e marittima			
per ultra suoni			
Spondino addetto ai lavori di terra in salina	—	OP	—
Squadratore di pietre a tufo	—	—	OP
Staffatore a macchina	—	—	OP
Staffatore a mano	—	OP	—
Stalliere	—	—	OP
Stampatore e patinatore di medaglie (Zacca)	di P	OP	—
Stampatore di carte geografiche	di P	OP	—
Stereotipista e galvanotipista	M	OP	—
Stradino	—	—	OP
Stuccatore	M	OP	—
Tappezziere	T	OP	—

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

82ª RIUNIONE (14 febbraio 1952)

	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
Taratore di pesatrici di precisione (Zecca)	di P	OP	—
Tecnologico addetto alle cure e conservazione dei tabacchi grezzi	OP	—	—
Telarista per biciclette	—	OP	—
Telemetrista	S	OP	—
Tempratore	S	OP	—
Terraziere	—	—	OP
Tessitore	M	OP	AO
Tipografo	S	OP	AO
Tornitore in metalli od in legno.	di P	OP	—
Tracciatore navale e tracciatore carpentiere	M	OP	—
Tracciatore di metalli	M	OP	—
Trafilatore della Zecca	di P	OP	—
Trapanista	—	OP	AO
Trinciatore di tabacco	—	OP	—
Trivellatore tecnico di salina	OP	—	—
Velaio	M	OP	—
Verificatore di monete e medaglie	—	OP	—
Verniciatore	M	OP	AO
Vetraio	—	OP	—
Vivaista.	M	OP	—
Vulcanizzatore e gommista	S	OP	AO
Zincatore a caldo e galvanoplastica	—	OP	AO
Zuccheratore per prodotti chimici e farmaceutici	M	OP	—

(È approvato).

ALLEGATO 1.

(1)

CONTRATTO DI LAVORO DEGLI OPERAI TEMPORANEI

. . . sottoscritt di
 nat . . . il si obbliga a prestare l'opera propria in qualità di ope-
 rai temporane
 alle dipendenze dell'Amministrazione
 dal al con il seguente inquadramento profes-
 sionale ed economico:

Categoria
 Classe di paga

Dichiara di avere esatta conoscenza delle norme in vigore per gli operai temporanei sta-
tali e di accettarle incondizionatamente come parte integrante del presente contratto.

(2)

L'operai

(1) Opificio, stabilimento, deposito.
 (2) Il Capo dell'opificio, stabilimento, deposito, ecc.

ALLEGATO 2.

(1)

RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO
DEGLI OPERAI TEMPORANEI

. . sottoscritt di
nat . . il assunt . . in servizio presso l'Amministra-
zione. il ac-
cetta il rinnovo del contratto di lavoro scaduto il alle seguenti
condizioni di inquadramento professionale ed economico:

Categoria

Classe di paga

Dichiara di avere esatta conoscenza delle norme in vigore per gli operai temporanei statali
e di accettarle incondizionatamente come parte integrante del presente contratto.

(2)

L'operai

(1) Opificio, stabilimento, deposito.
(2) Il Capo dell'opificio, stabilimento, deposito, ecc.

ALLEGATO 3.

(1)

VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI LAVORO
DEGLI OPERAI TEMPORANEI

... sottoscritt ... di ...
nat ... il ... in servizio presso l'Amministrazione...
... accetta le seguenti variazioni, decorrenti da ...
nell'inquadramento professionale ed economico di cui al contratto di lavoro in data ...
- categoria: dalla ... alla ...
- classe di paga: dalla ... alla ...

ferme restando le altre condizioni di cui al contratto stesso

(2)

L'operai

(1) Opificio, stabilimento, deposito.
(2) Il Capo dell'opificio, stabilimento, deposito, ecc.

(Sono approvati).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.
(È approvato).

La riunione termina alle ore 13,30.